

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
2004/C 54 E/01	Posizione comune (CE) n. 5/2004, del 1° dicembre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) .....	1
2004/C 54 E/02	Posizione comune (CE) n. 6/2004, del 5 dicembre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (¹) .....	12
2004/C 54 E/03	Posizione comune (CE) n. 7/2004, del 5 dicembre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi .....	33
2004/C 54 E/04	Posizione comune (CE) n. 8/2004, del 5 dicembre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili .....	40

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

## POSIZIONE COMUNE (CE) N. 5/2004

definita dal Consiglio il 1° dicembre 2003

**in vista dell'adozione della decisione 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . ,  
che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la  
violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio  
(programma Daphne II)**

(2004/C 54 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne, ivi comprese la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle vittime di tale violenza. Gli effetti di tali atti di violenza sono così diffusi in tutta la Comunità da costituire un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.
- (2) È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini

<sup>(1)</sup> GU C 208 del 3.9.2003, pag. 52.

<sup>(2)</sup> GU C 256 del 24.10.2003, pag. 85.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 1° dicembre 2003 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.

- (3) Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Una risoluzione dell'Assemblea mondiale per la sanità, adottata nel corso della 49<sup>a</sup> Assemblea mondiale per la sanità, svoltasi a Ginevra nel 1996, dichiara che la violenza è uno dei principali problemi per la sanità pubblica nel mondo. La relazione mondiale sulla violenza e la salute presentata dall'Organizzazione mondiale per la sanità il 3 ottobre 2002 a Bruxelles raccomanda di promuovere misure di prevenzione primaria, di potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.
- (4) Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali organizzazioni e istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro, la conferenza mondiale sulle donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. Tali importanti attività svolte dalle organizzazioni internazionali dovrebbero essere integrate dalle attività della Comunità. Infatti, l'articolo 3, paragrafo 1), lettera p) del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.
- (5) La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(4)</sup> ribadisce, tra l'altro, il diritto alla dignità, eguaglianza e solidarietà. La carta prevede una serie di disposizioni mirate specificamente a tutelare e promuovere l'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti del fanciullo e la non discriminazione nonché per proibire i trattamenti disumani o degradanti, la schiavitù, il lavoro forzato e il lavoro minorile.

<sup>(4)</sup> GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

- (6) La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, in particolare nelle risoluzioni del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Ulteriori azioni della lotta contro la tratta delle donne» <sup>(1)</sup> e del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili <sup>(2)</sup>.
- (7) Il programma di azione fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) <sup>(3)</sup>, ha contribuito ad aumentare la consapevolezza nell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta contro la violenza.
- (8) Il programma Daphne ha ottenuto una risposta superiore alle aspettative dimostrando di andare incontro ad un'esigenza profondamente sentita dal settore del volontariato. I progetti finanziati hanno già incominciato ad avere effetti moltiplicatori sulle attività delle organizzazioni non governative e delle istituzioni in Europa. Tale programma ha già contribuito in maniera decisiva all'elaborazione di una politica dell'Unione europea in materia di lotta contro la violenza, la tratta, l'abuso sessuale e la pornografia, con implicazioni che vanno ben al di là dei confini dell'Unione europea, come risulta dalla relazione intermedia del programma Daphne.
- (9) Nella risoluzione del 4 settembre 2002 sulla revisione intermedia del programma Daphne (2000-2003) <sup>(4)</sup>, il Parlamento europeo sottolinea che il programma Daphne risponde all'esigenza fondamentale di disporre di strategie efficaci per combattere la violenza e che esso deve essere continuato dopo il 2003, e chiede alla Commissione di presentare una proposta per un nuovo programma d'azione che comprenda tutte le esperienze acquisite dal 1997 a cui sia destinato un finanziamento adeguato.
- (10) È auspicabile garantire la continuità dei progetti finanziati dal programma Daphne, basandosi sulle esperienze acquisite e creare le opportunità per promuovere il valore aggiunto europeo derivante da tali esperienze e, a tal fine, è necessario istituire una seconda fase del programma, in prosieguo denominato «programma Daphne II».
- (11) La Comunità può recare un valore aggiunto alle azioni che devono essere prevalentemente intraprese dagli Stati mem-
- bri per prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e dei gruppi a rischio attraverso la divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio innovativo, la fissazione congiunta di priorità, lo sviluppo di eventuali reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilitazione di tutti i soggetti interessati. Tali azioni dovrebbero altresì essere rivolte ai bambini e alle donne introdotti negli Stati membri attraverso la tratta di esseri umani. La Comunità può inoltre individuare e incoraggiare buone pratiche.
- (12) Il programma Daphne II può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e favorendo lo scambio delle esperienze in materia maturate nel corso delle azioni intraprese negli Stati membri, compreso lo scambio d'informazioni sulle diverse normative, sulle sanzioni e sui risultati conseguiti. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente programma e di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, occorre scegliere con cura i settori in cui portare avanti le attività mediante una selezione di progetti che apportino un maggiore valore aggiunto a livello comunitario e mostrino il cammino da fare mediante la sperimentazione e la divulgazione di nuove idee per prevenire e combattere la violenza, nel contesto di un approccio multidisciplinare.
- (13) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere meglio raggiunti a livello comunitario, considerata l'esigenza di un approccio coordinato e multidisciplinare che favorisca la costituzione di reti transnazionali per la formazione, l'informazione, lo studio e lo scambio di migliori pratiche, e la selezione di progetti a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) Il programma Daphne II dovrebbe avere la durata di cinque anni al fine di permettere che le azioni da attuare dispongano del tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati e per trarre insegnamenti e raccogliere esperienze da integrare nelle buone pratiche in tutta l'Unione europea.
- (15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(5)</sup>.

(1) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.

(2) GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

(3) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

(4) GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 390.

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(16) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>,

DECIDONO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito d'applicazione

È istituita la seconda fase del programma Daphne per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio (in prosieguo il «programma Daphne II») per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008. Tale programma può essere prorogato.

Ai fini del programma Daphne II, per «bambini» s'intendono i bambini e gli adolescenti fino all'età di 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del fanciullo.

Tuttavia, i progetti le cui azioni siano destinate specificamente a gruppi di beneficiari come, ad esempio, i «teenager» (di età dai 13 ai 19 anni) oppure a persone di età compresa tra i 12 e i 25 anni, sono considerati destinati alla categoria cosiddetta dei «giovani».

#### Articolo 2

##### Obiettivi del programma

1. Il programma Daphne II contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione dalla violenza, che comprenda la tutela della salute fisica e psichica.

Obiettivo del presente programma è prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne mediante misure preventive e sostegno alle vittime e ai gruppi a rischio, ed in particolare la prevenzione dell'esposizione futura alla violenza. Il programma è inteso inoltre ad assistere ed incoraggiare le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni attive nel settore. Il presente programma affronta anche la questione degli autori di atti di violenza e della loro necessità di ricevere un trattamento volto a risolvere tale problema.

2. Le azioni da realizzare nel quadro del programma Daphne II, quali fissate nell'allegato, intendono:

a) promuovere azioni transnazionali:

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione n. 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

i) per costituire reti multidisciplinari, segnatamente a sostegno delle vittime della violenza e dei gruppi a rischio;

ii) per assicurare l'espansione della base di conoscenze, dello scambio di informazioni e dell'individuazione e divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;

iii) per promuovere la sensibilizzazione nei confronti della violenza tra destinatari specifici, come gli operatori del settore, le autorità competenti e settori particolari del grande pubblico, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza, di promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della stessa e di incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;

iv) per studiare i fenomeni collegati alla violenza nonché i possibili metodi di prevenzione della stessa e indagare ed affrontare le cause della violenza a tutti i livelli della società;

b) attuare, su iniziativa della Commissione, azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, realizzazione di statistiche ripartite per sesso e per età, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni ottenute dal presente programma.

#### Articolo 3

##### Accesso al programma

1. Il programma Daphne II è aperto alla partecipazione di organizzazioni pubbliche e private e di istituzioni (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operino al fine di prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne o di proteggere contro tali atti di violenza o di fornire sostegno alle vittime o di attuare azioni mirate intese a promuovere il rifiuto di tali violenze o a incoraggiare un'evoluzione delle attitudini e dei comportamenti verso i gruppi vulnerabili e le vittime della violenza.

2. Il presente programma è inoltre aperto alla partecipazione:

a) dei paesi aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003;

b) dei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

c) della Romania e della Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che devono essere stabilite conformemente al rispettivo accordo europeo, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei consigli d'associazione;

d) della Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che devono essere stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica turca sui principi generali per la partecipazione della Repubblica turca ai programmi comunitari <sup>(1)</sup>.

3. I progetti, per poter fruire di un finanziamento nell'ambito di tale programma, coinvolgono almeno due Stati membri, hanno una durata massima di due anni e mirano alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

#### Articolo 4

##### Azioni del programma

Il programma Daphne II comprende le seguenti categorie di azioni:

- a) individuazione e scambio di migliori pratiche ed esperienze operative, in particolare in vista dell'attuazione di misure preventive e di assistenza alle vittime;
- b) indagini analitiche per categoria, studi e ricerche;
- c) attività settoriali con la partecipazione dei beneficiari, soprattutto i bambini e i giovani, in tutte le fasi dell'ideazione, dell'esecuzione e della valutazione del progetto;
- d) costituzione di reti multidisciplinari durature;
- e) formazione ed ideazione di strumenti didattici;
- f) elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento e di sostegno destinati alle vittime e alle persone a rischio, compresi i bambini e i giovani testimoni di episodi di violenza domestica;
- g) elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento destinati agli autori di atti di violenza, assicurando nel contempo la sicurezza delle vittime e dei bambini;
- h) elaborazione ed attuazione di azioni di sensibilizzazione rivolte a un pubblico specifico, ideazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari;
- i) divulgazione dei risultati ottenuti dai due programmi Daphne: adattamento, trasferimento e utilizzazione da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche;
- j) identificazione e valorizzazione di azioni volte a contribuire a un trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia ad un approccio che favorisca il rispetto nei

loro confronti e ne promuova il benessere e l'autorealizzazione.

#### Articolo 5

##### Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Daphne II per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 è pari a 50 milioni EUR, di cui 29 milioni EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo è considerato confermato se è compatibile, per la fase in questione, con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia nel 2007.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e i beneficiari della sovvenzione.

4. L'intervento a carico del bilancio generale della Comunità non supera l'80 % del costo complessivo del progetto.

Tuttavia, le azioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere finanziate fino al 100 %, a condizione che non superino un massimale del 15 % dello stanziamento totale annuo per il presente programma.

#### Articolo 6

##### Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma Daphne II e provvede a che tutti i risultati o prodotti finanziati dal presente programma siano accessibili gratuitamente e in forma elettronica.

2. La Commissione garantisce un approccio equilibrato, che rispetti i tre gruppi destinatari, bambini, giovani e donne, nell'attuazione del presente programma.

3. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti il programma di lavoro annuale sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

*Articolo 7***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato.
  2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
  4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 8***Controllo e valutazione**

1. La Commissione prende tutte le misure necessarie per assicurare un controllo e una valutazione permanente del programma Daphne II che tengano conto degli obiettivi generali e specifici stabiliti dall'articolo 2 e degli obiettivi specifici stabiliti dall'allegato.
2. Al più tardi entro il 1° giugno 2006, la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la pertinenza, l'utilità, la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza del programma Daphne II fino a quel momento. Tale relazione comprende una valutazione ex ante al fine di sostenere eventuali azioni future. Inoltre, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di bilancio per il 2007, la Commissione trasmette all'autorità di bilan-

cio l'esito della valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati ottenuti rispetto a quanto previsto nel piano annuale di attuazione.

Al più tardi entro il 1° giugno 2006, la Commissione riferisce, nell'ambito della procedura di bilancio per il 2007, in merito alla conformità dell'importo previsto per il 2007/2008 con le nuove prospettive finanziarie. Se del caso la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007/2008 al fine di assicurare la conformità degli stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie.

3. Al termine del programma Daphne II, la Commissione presenta una relazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene, tra l'altro, informazioni sui lavori svolti nell'ambito delle azioni di cui al punto II, lettera c) dell'allegato, che serviranno da base per valutare la necessità di un'ulteriore azione politica.
4. La Commissione trasmette la relazione di cui ai paragrafi 2 e 3 anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

...

*Per il Parlamento europeo*  
Il Presidente

*Per il Consiglio*  
Il Presidente

## ALLEGATO

**Obiettivi e azioni specifici****I. AZIONI TRANSNAZIONALI:****1. INDIVIDUAZIONE E SCAMBIO DI MIGLIORI PRATICHE ED ESPERIENZE OPERATIVE**

*Obiettivo:* sostenere ed incoraggiare lo scambio, l'adattamento e l'utilizzazione di migliori pratiche per applicarle ad altri contesti o aree geografiche.

Incoraggiare e promuovere lo scambio di migliori pratiche al livello comunitario in materia di protezione e assistenza di bambini, giovani e donne — vittime o gruppi a rischio — con particolare attenzione ai seguenti settori:

- a) prevenzione (generale o destinata a categorie specifiche);
- b) protezione e assistenza alle vittime (assistenza psicologica, medica, sociale, scolastica e giuridica, messa a disposizione di alloggi, allontanamento e protezione delle vittime, azioni di formazione e di reintegrazione nella vita sociale e lavorativa);
- c) procedure per la tutela degli interessi superiori dei bambini, in particolare quelli che sono vittime della prostituzione, dei giovani e delle donne vittime di atti di violenza;
- d) valutazione dell'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società, al fine di definire una risposta adeguata.

**2. INDAGINI ANALITICHE PER CATEGORIA, STUDI E RICERCHE**

*Obiettivo:* studiare i fenomeni connessi alla violenza.

Finanziare attività di ricerca, studi basati sul sesso e sull'età e indagini analitiche per categoria nel settore della violenza al fine di:

- a) indagare e valutare le diverse cause, circostanze e meccanismi che fanno insorgere e aumentare gli atti di violenza, tra cui le azioni che obbligano all'accattonaggio o al furto;
- b) analizzare e comparare i modelli esistenti in materia di prevenzione e di protezione;
- c) elaborare pratiche di prevenzione e di protezione;
- d) valutare l'impatto della violenza, anche in termini di salute, sia sulle vittime che sulla società nel suo complesso, compresi i costi economici;
- e) studiare la possibilità di creare filtri che vietino la diffusione di informazioni di tipo pedopornografico su Internet;
- f) realizzare studi sui bambini che sono vittime della prostituzione al fine di contribuire a prevenire questo fenomeno attraverso una migliore conoscenza dei fattori di rischio.

**3. ATTIVITÀ SETTORIALI CON LA PARTECIPAZIONE DEI BENEFICIARI**

*Obiettivo:* attuazione di metodi sperimentati per la prevenzione e la protezione dagli atti di violenza.

Finanziare l'attuazione di metodi, di moduli di formazione e di assistenza (psicologica, medica, sociale, scolastica, giuridica e finalizzata alla reintegrazione) che coinvolgano direttamente i beneficiari.

**4. COSTITUZIONE DI RETI MULTIDISCIPLINARI DURATURE**

*Obiettivo:* sostenere ed incoraggiare la collaborazione tra le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, come le autorità locali (a livello competente), attive nella lotta contro la violenza.

Sostenere la costituzione e il potenziamento di reti multidisciplinari e incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le ONG e le diverse organizzazioni ed enti pubblici al fine di migliorare il livello di conoscenza e di comprensione dei rispettivi ruoli e di fornire un sostegno globale e multidisciplinare alle vittime degli atti di violenza e alle categorie a rischio.

Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, al fine di:

- a) realizzare un quadro comune per l'analisi del fenomeno della violenza, che comprenda la definizione dei diversi tipi di violenza, delle cause della violenza e di tutte le sue conseguenze, e per la preparazione di adeguate risposte multisettoriali;
- b) valutare i diversi tipi e l'efficacia delle misure e delle pratiche finalizzate alla prevenzione e all'individuazione degli atti di violenza nonché alla prestazione di assistenza alle vittime della violenza, segnatamente al fine di garantire che esse non siano mai più esposte ad atti di violenza;
- c) promuovere attività che affrontino il problema a livello internazionale e nazionale.

#### 5. FORMAZIONE ED IDEAZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI

*Obiettivo:* elaborare strumenti didattici sulla prevenzione della violenza e sul trattamento positivo.

Ideare e sperimentare strumenti didattici e azioni sulla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne e sul trattamento positivo, nonché sulla gestione dei conflitti, destinati alle scuole e agli istituti di istruzione per gli adulti, alle associazioni, alle imprese, alle istituzioni pubbliche e alle ONG.

#### 6. ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI TRATTAMENTO

*Obiettivo:* elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento destinati alle vittime e alle persone a rischio, compresi i bambini e i giovani testimoni di episodi di violenza domestica, nonché di programmi di trattamento destinati agli autori di atti di violenza, al fine di prevenire la violenza.

Individuare le possibili cause, circostanze e meccanismi che portano all'insorgere e all'aumento degli atti di violenza, come la natura della motivazione degli autori di atti di violenza e dei responsabili dello sfruttamento sessuale o di altro genere a scopo commerciale.

Elaborare, sperimentare ed attuare programmi di trattamento basati sui risultati degli studi di cui sopra.

#### 7. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTE A UN PUBBLICO SPECIFICO

*Obiettivo:* sensibilizzare e migliorare il livello di comprensione del fenomeno della violenza e della prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne al fine di promuovere una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza, di assistere le vittime e i gruppi a rischio e di denunciare gli episodi di violenza.

Sono ammissibili alla sovvenzione, tra gli altri, i seguenti tipi di azione:

- a) l'elaborazione e l'attuazione di azioni di informazione e di sensibilizzazione finalizzate ai bambini, ai giovani e alle donne, segnatamente sui rischi potenziali della violenza e sui mezzi per evitarla; rientrano tra i destinatari anche professionisti come insegnanti, educatori, medici, animatori giovanili o assistenti sociali, avvocati, autorità di polizia, mezzi di informazione, ecc.;
- b) lo sviluppo di fonti di informazione a livello comunitario per assistere ed informare le ONG e gli enti pubblici sulle informazioni pubblicamente disponibili in materia di violenza, i metodi per prevenirla e la riabilitazione delle vittime, realizzate da fonti governative, non governative, accademiche e altre ancora; ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti;
- c) l'incoraggiamento all'introduzione di misure e servizi specifici che aumentino il numero di denunce alle autorità di episodi di violenza e di diverse forme di sfruttamento sessuale o di altro genere a scopo commerciale contro i bambini, i giovani e le donne;
- d) la promozione, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, di campagne pubblicitarie di condanna delle azioni di violenza e di sostegno alle vittime, sotto forma di aiuto psicologico, morale e pratico.

Incoraggiamento alla preparazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari.

## II. AZIONI COMPLEMENTARI

Al fine di garantire che tutti i settori del programma siano pienamente coperti, anche in assenza di proposte — o di proposte adeguate — per un determinato settore, la Commissione svolge ulteriori attività per colmare tali lacune.

Pertanto, il programma finanzia azioni complementari, su iniziativa della Commissione, tra l'altro, nei seguenti settori:

- a) aiuto all'elaborazione di indicatori sulla violenza che permettano di valutare quantitativamente l'impatto delle politiche e dei progetti. Tale azione deve poggiare sull'esperienza acquisita riguardo a tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne;
- b) istituzione di una procedura per una raccolta regolare e sostenibile di dati, preferibilmente con l'assistenza di Eurostat, al fine di poter effettuare una valutazione quantitativa più accurata sugli episodi di violenza nell'Unione;
- c) individuazione, ove possibile, degli aspetti politici alla luce delle attività svolte dai progetti finanziati al fine di proporre politiche comuni sulla violenza a livello comunitario e di rafforzare la pratica giudiziaria;
- d) analisi e valutazione dei progetti finanziati al fine di preparare un Anno europeo contro la violenza;
- e) divulgazione su scala europea delle buone pratiche derivanti dai progetti finanziati; ciò può essere realizzato in diversi modi:
  - i) realizzazione e distribuzione di materiale scritto, di CD-ROM, di filmati video, la creazione di siti Internet, la promozione di campagne pubblicitarie e la realizzazione di spot pubblicitari;
  - ii) distacco e organizzazione di scambi di personale con esperienza in materia da un'organizzazione all'altra per la reciproca assistenza nell'attuazione di nuove soluzioni o di pratiche che si sono rivelate efficaci altrove;
  - iii) autorizzazione a una singola ONG ad utilizzare, adattare o trasferire i risultati ottenuti nell'ambito dei due programmi Daphne in un'altra zona dell'Unione o ad un'altra categoria di beneficiari;
  - iv) cooperazione più stretta possibile con i mass media;
- f) organizzazione di seminari per tutti gli interessati coinvolti nei progetti finanziati al fine di migliorare la gestione e la capacità di costituire reti nonché di contribuire allo scambio di informazioni;
- g) svolgimento di studi e organizzazione di riunioni di esperti e seminari direttamente collegati alla realizzazione dell'azione di cui formano parte integrante.

Inoltre, la Commissione può ricorrere, nell'esecuzione del programma, ad organizzazioni di assistenza tecnica, che saranno finanziate nell'ambito del quadro globale di bilancio e, alle stesse condizioni, ad esperti.

---

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 5 febbraio 2003 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa ad una seconda fase del programma Daphne nel periodo 2004-2008, fondata sull'articolo 152 del trattato CE.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 2 settembre 2003.
3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 15 aprile 2003.
4. Il Comitato delle regioni ha espresso a sua volta un parere il 3 luglio 2003.
5. La Commissione ha presentato una proposta modificata il 16 ottobre 2003.
6. Il 20 ottobre 2003 il Consiglio ha espresso un accordo politico unanime sul progetto di posizione comune.
7. Il 1° dicembre 2003 il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

### II. OBIETTIVO

La proposta mira ad assicurare la prosecuzione del programma Daphne, che scade il 31 dicembre 2003. Quanto a struttura e campo di applicazione, la nuova proposta è analoga al programma Daphne I, ma si basa sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma originario e prevede un aumento della dotazione finanziaria in modo da tener conto di un maggior numero di progetti. Va osservato che, sebbene la proposta della Commissione prevedesse una dotazione finanziaria pari a 41 milioni di EUR, nella proposta modificata la Commissione ha approvato l'importo di 50 milioni di EUR, come richiesto dal Parlamento europeo, per tener conto dell'allargamento a 25 Stati membri.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### 1. Osservazioni generali

Nell'adottare la posizione comune, il Consiglio ha sostenuto unanimemente la prosecuzione del programma Daphne, per una seconda fase che va dal 2004 fino alla fine del 2008, considerando che ciò contribuirà all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione dalla violenza, che comprenda la tutela della salute fisica e psichica. Il programma è stato riconosciuto generalmente quale strumento efficace per combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e un valido ausilio per proteggere le vittime e i gruppi maggiormente a rischio.

Il Consiglio ha accettato i principali obiettivi sia della proposta della Commissione che degli emendamenti del Parlamento europeo, compreso l'aumento della dotazione finanziaria a 50 milioni di EUR, richiesto dal Parlamento europeo.

#### 2. Emendamenti apportati dal Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha approvato 40 emendamenti in prima lettura.

##### 2.1. Emendamenti del Parlamento europeo che non sono stati accolti dalla Commissione

Nella proposta modificata, la Commissione non ha accolto 14 emendamenti del Parlamento, segnatamente gli emendamenti 2, 4, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 27, 34, 35, 39 e 40.

Il Consiglio non ha accolto detti emendamenti per le ragioni addotte dalla Commissione, ossia:

- Gli emendamenti 2, 4, 19 e 27, che distinguono specifiche categorie di beneficiari/vittime, ossia ragazze, giovani donne o bambini di strada, sarebbero contrari alla filosofia del programma di mantenere un'impostazione neutrale con riguardo alle categorie.
- Gli emendamenti 20 e 35 non sono conformi alle attuali procedure di comitato di cui alla decisione 1999/468/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 38 del 6.2.2001).
- Gli emendamenti 11, 12, 21, 34 e 39 ampliano notevolmente il campo di applicazione o le missioni del programma, riducendone così l'impatto e comportando inoltre il rischio che le risorse umane e finanziarie previste non siano sufficienti.
- Gli emendamenti 14, 16 e 40 non sono pertinenti in relazione al contenuto del programma o costituiscono doppiioni rispetto ad altre disposizioni.

## 2.2. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione

La Commissione ha accolto integralmente 19 emendamenti del Parlamento, segnatamente gli emendamenti 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 37 e 38.

Il Consiglio ha approvato, a sua volta, tutti i succitati emendamenti, modificando tuttavia la formulazione degli emendamenti 18 e 22 (rispettivamente, gli articoli 5 e 8) per chiarire la situazione relativa alle nuove prospettive finanziarie a partire dal 2007. Considerata l'importanza del programma nella lotta contro la violenza e ai fini di una rapida adozione della decisione, il Consiglio ha approvato l'aumento della dotazione finanziaria a 50 milioni di EUR, chiesto dal Parlamento europeo e accettato dalla Commissione. Inoltre, il Consiglio precisa all'articolo 5, paragrafo 1 della posizione comune che 29 milioni di EUR della dotazione finanziaria totale di 50 milioni di EUR sono destinati al periodo fino al 31 dicembre 2006.

La Commissione ha inoltre accolto, in parte o nello spirito, altri sette emendamenti, segnatamente gli emendamenti 7, 10, 15, 17, 23, 30 e 33.

Di questi il Consiglio ne ha approvati sei, quali riformulati dalla Commissione. Riguardo all'emendamento 17, il Consiglio ne ha incorporato la sostanza nell'articolo 6, paragrafo 1, relativo all'attuazione del programma, anziché all'articolo 4, in quanto ritiene che spetti alla Commissione assicurare che tutti i risultati o prodotti finanziati dal programma siano accessibili gratuitamente e in forma elettronica.

## 3. Altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione

Oltre a talune modifiche formali volte a chiarire il significato del testo, il Consiglio ha apportato le seguenti principali modifiche alla proposta modificata della Commissione:

- **Titolo:** modifica del titolo del programma per includere il concetto di lotta contro la violenza, oltre che di prevenzione [*«programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne»*]. Tale concetto è stato inserito, ove opportuno, in tutto il testo.
- **Articolo 2, paragrafo 1 e articolo 4, lettera g):** ampliamento delle attività e degli obiettivi del programma per includervi la possibilità di affrontare la questione degli autori di atti di violenza e della loro necessità di ricevere un trattamento, assicurando nel contempo la sicurezza delle vittime e dei bambini.
- **Articolo 3, paragrafo 2:** allineamento redazionale riguardo alla partecipazione al programma per tener conto del trattato di adesione del 16 aprile 2003.
- **Articolo 4, lettera f):** aggiunta di un riferimento al sostegno destinato ai bambini e ai giovani testimoni di episodi di violenza domestica.

- **Articolo 4, lettera j) e allegato I, punto 5:** inserimento di azioni volte a contribuire a un trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza.
- **Articolo 6, paragrafo 3:** soppressione dell'articolo 6, paragrafo 3 della proposta della Commissione, che riservava una quota del bilancio annuale per progetti su larga scala, poiché si è ritenuto che ciò tornasse a discapito delle organizzazioni non governative più piccole.
- **Articolo 6, paragrafi 4 e 4 bis e articolo 7:** ritorno alla procedura mista del comitato (gestione/consultazione) del programma Daphne I, ritenuta efficace in sede di attuazione del programma originario.
- **Allegato I, punto 1, lettera c) e punto 2, lettera a):** nel contesto della tutela degli interessi superiori dei bambini, aggiunta di un riferimento, in particolare, alla tutela di coloro che sono vittime della prostituzione e alla realizzazione di studi nel settore per prevenire tale fenomeno.
- **Allegato I, punto 7, lettera a):** inclusione di «animatori giovanili» nell'elenco delle professioni specifiche che potrebbero formare oggetto di attività di sensibilizzazione e d'informazione.

#### IV. CONCLUSIONI

Avendo accettato praticamente tutti gli emendamenti del Parlamento europeo integrati nella proposta modificata della Commissione, il Consiglio ritiene che il testo della posizione comune risponda agli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione e a quelli che il Parlamento europeo si era prefisso nel proporre gli emendamenti.

Il Consiglio desidera inoltre osservare che le altre modifiche apportate alla proposta modificata della Commissione mirano a migliorare la natura globale del programma e a risolvere a fondo la gamma di problemi cui devono far fronte le persone impegnate in attività e progetti destinati a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e a proteggere le vittime e i gruppi a rischio.

---

**POSIZIONE COMUNE (CE) N. 6/2004****definita dal Consiglio il 5 dicembre 2003**

**in vista dell'adozione della direttiva 2004/./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . , relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE**

(2004/C 54 E/02)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 12, 18, 40, 44, e 52,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La cittadinanza dell'Unione conferisce a ciascun cittadino dell'Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
- (2) La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato.
- (3) La cittadinanza dell'Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione.
- (4) Per superare tale carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e soggiorno e allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, occorre elaborare uno strumento legislativo unico per modificare parzialmente il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circo-

lazione dei lavoratori all'interno della Comunità <sup>(5)</sup> e per abrogare i seguenti testi legislativi: la direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità <sup>(6)</sup>; la direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi <sup>(7)</sup>; la direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno <sup>(8)</sup>; la direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale <sup>(9)</sup> e la direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti <sup>(10)</sup>.

- (5) Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Ai fini della presente direttiva, la definizione di «familiare» dovrebbe altresì includere il partner che ha contratto un'unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio.
- (6) Per preservare l'unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità, la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e che pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l'ingresso e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell'Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 150.

<sup>(2)</sup> GU C 149 del 21.6.2002, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU C 192 del 12.8.2002, pag. 17.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 e posizione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(5)</sup> GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(7)</sup> GU L 172 del 28.6.1973, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.

<sup>(9)</sup> GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28.

<sup>(10)</sup> GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

- (7) Occorre definire chiaramente la natura delle formalità connesse alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri, senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in materia di controlli nazionali alle frontiere.
- (8) Al fine di facilitare la libera circolazione dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, coloro che hanno già ottenuto una carta di soggiorno dovrebbero essere esentati dall'obbligo di munirsi di un visto d'ingresso a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo<sup>(1)</sup> o, se del caso, della legislazione nazionale applicabile.
- (9) I cittadini dell'Unione dovrebbero aver il diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante per un periodo non superiore a tre mesi senza altra formalità o condizione che il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, fatto salvo un trattamento più favorevole applicabile ai richiedenti lavoro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
- (10) Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.
- (11) Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell'Unione e non dipende dall'aver completato le formalità amministrative.
- (12) Per soggiorni superiori a tre mesi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di richiedere l'iscrizione del cittadino dell'Unione presso le autorità competenti del luogo di residenza, comprovata da un attestato d'iscrizione rilasciato a tal fine.
- (13) Il requisito del possesso della carta di soggiorno dovrebbe essere limitato ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi.
- (14) I documenti giustificativi richiesti dalle autorità competenti ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione o di una carta di soggiorno dovrebbero essere indicati in modo tassativo onde evitare che pratiche amministrative o interpretazioni divergenti costituiscano un indebito ostacolo all'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.
- (15) È necessario inoltre tutelare giuridicamente i familiari in caso di decesso del cittadino dell'Unione, di divorzio, di annullamento del matrimonio o di cessazione di una unione registrata. È quindi opportuno adottare misure volte a garantire che, in tali ipotesi, nel dovuto rispetto della vita familiare e della dignità umana e a determinate condizioni intese a prevenire gli abusi, i familiari che già soggiornano nel territorio dello Stato membro ospitante conservino il diritto di soggiorno esclusivamente su base personale.
- (16) I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Pertanto una misura di allontanamento non dovrebbe essere la conseguenza automatica del ricorso al sistema di assistenza sociale. Lo Stato membro ospitante dovrebbe esaminare se si tratta di difficoltà temporanee e tener conto della durata del soggiorno, della situazione personale e dell'ammontare dell'aiuto concesso prima di considerare il beneficiario un onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza sociale e procedere all'allontanamento. In nessun caso una misura di allontanamento dovrebbe essere presa nei confronti di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o richiedenti lavoro, quali definiti dalla Corte di giustizia, eccetto che per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
- (17) Un diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rafforzerebbe il senso di appartenenza alla cittadinanza dell'Unione e costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che è uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione. Occorre quindi istituire un diritto di soggiorno permanente per tutti i cittadini dell'Unione ed i loro familiari che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva e senza diventare oggetto di una misura di allontanamento.
- (18) Per costituire un autentico mezzo di integrazione nella società dello Stato membro ospitante in cui il cittadino dell'Unione soggiorna, il diritto di soggiorno permanente non dovrebbe, una volta ottenuto, essere sottoposto ad alcuna condizione.
- (19) Occorre preservare alcuni vantaggi propri dei cittadini dell'Unione che siano lavoratori subordinati o autonomi e dei loro familiari, che permettono loro di acquisire un diritto di soggiorno permanente prima di aver soggiornato cinque anni nello Stato membro ospitante, in quanto costituiscono diritti acquisiti conferiti dal regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego<sup>(2)</sup> e dalla direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10).

<sup>(2)</sup> GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10.

- (20) In conformità del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, ogni cittadino dell'Unione e i suoi familiari il cui soggiorno in uno Stato membro è conforme alla presente direttiva dovrebbero godere in tale Stato membro della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d'applicazione del trattato, fatte salve le specifiche disposizioni previste espressamente dal trattato e dal diritto derivato.
- (21) Dovrebbe spettare tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o per un periodo più lungo in caso di richiedenti lavoro o sussidi per il mantenimento agli studi, inclusa la formazione professionale, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente a cittadini dell'Unione che non siano lavoratori subordinati o autonomi o che non mantengano tale status e ai loro familiari.
- (22) Il trattato consente restrizioni all'esercizio del diritto di libera circolazione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Per assicurare una definizione più rigorosa dei requisiti e delle garanzie procedurali cui deve essere subordinata l'adozione di provvedimenti che negano l'ingresso o dispongono l'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari la presente direttiva dovrebbe sostituire la direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica<sup>(1)</sup>.
- (23) L'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Occorre pertanto limitare la portata di tali misure conformemente al principio di proporzionalità, in considerazione del grado d'integrazione della persona interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, dell'età, delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei legami col paese di origine.
- (24) Pertanto, quanto più forte è l'integrazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la protezione contro l'allontanamento. Soltanto in circostanze eccezionali, qualora vi siano motivi imperativi di pubblica sicurezza, dovrebbe essere presa una misura di allontanamento nei confronti di cittadini dell'Unione che hanno soggiornato per molti anni nel territorio dello Stato membro ospitante, in particolare qualora vi siano nati e vi abbiano soggiornato per tutta la vita. Inoltre, dette circostanze eccezionali dovrebbero valere anche per le misure di allontanamento prese nei confronti di minorenni, al fine di tutelare i loro legami con la famiglia, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989.
- (25) Dovrebbero altresì essere dettagliatamente specificate le garanzie procedurali in modo da assicurare, da un lato, un elevato grado di tutela dei diritti del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari in caso di diniego d'ingresso o di soggiorno in un altro Stato membro e, dall'altro, il rispetto del principio secondo il quale gli atti amministrativi devono essere sufficientemente motivati.
- (26) In ogni caso il cittadino dell'Unione e i suoi familiari dovrebbero poter presentare ricorso giurisdizionale ove venga loro negato il diritto d'ingresso o di soggiorno in un altro Stato membro.
- (27) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che vieta agli Stati membri di adottare provvedimenti permanenti di interdizione dal loro territorio nei confronti dei beneficiari della presente direttiva, dovrebbe essere confermato il diritto del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, nei confronti dei quali sia stato emanato un provvedimento di interdizione dal territorio di uno Stato membro, di presentare una nuova domanda dopo il decorso di un congruo periodo e, in ogni caso, dopo tre anni a decorrere dall'esecuzione del provvedimento definitivo di interdizione.
- (28) Per difendersi da abusi di diritto o da frodi, in particolare matrimoni di convenienza o altri tipi di relazioni contratte all'unico scopo di usufruire del diritto di libera circolazione e soggiorno, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare le necessarie misure.
- (29) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali più favorevoli.
- (30) Allo scopo di esaminare come agevolare ulteriormente l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno la Commissione dovrebbe preparare una relazione valutando l'opportunità di presentare tutte le necessarie proposte in tal senso, in particolare l'estensione del periodo di soggiorno senza condizioni.
- (31) La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In conformità con il divieto di discriminazione contemplato nella Carta gli Stati membri dovrebbero dare attuazione alla presente direttiva senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione fondata, in particolare, su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza etnica, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali,

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.4.1964, pag. 850. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE (GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO I

##### **Disposizioni generali**

###### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

La presente direttiva determina:

- a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;
- b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;
- c) le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

###### *Articolo 2*

##### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- 2) «familiare»:
  - a) il coniuge;
  - b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  - c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
  - d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
- 3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

###### *Articolo 3*

##### **Aventi diritto**

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2 che accompagnano o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

- a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

#### CAPO II

##### **Diritto di uscita e di ingresso**

###### *Articolo 4*

##### **Diritto di uscita**

1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di validità hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro.

2. Nessun visto di uscita né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti alle persone di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d'identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza.

4. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto tra gli stessi. Qualora la legislazione di uno Stato membro non preveda il rilascio di una carta d'identità, il periodo di validità del passaporto, al momento del rilascio o del rinnovo, non può essere inferiore a cinque anni.

###### *Articolo 5*

##### **Diritto d'ingresso**

1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto.

Nessun visto d'ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al cittadino dell'Unione.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto.

Gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.

3. Lo Stato membro ospitante non appone timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, qualora questi esibisca la carta di soggiorno di cui all'articolo 10.

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5. Lo Stato membro può prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio. L'inosservanza di tale obbligo può comportare sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

### CAPO III

#### **Diritto di soggiorno**

##### *Articolo 6*

#### **Diritto di soggiorno sino a tre mesi**

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione.

##### *Articolo 7*

#### **Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi**

1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

- a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
- b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
- c) — di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale;
  - di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
- d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nello Stato membro ospitante il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell'Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:

- a) l'interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
- c) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;
- d) l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

4. In deroga al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, soltanto il coniuge, il partner che abbia contratto un'unione registrata prevista all'articolo 2, punto 2, lettera b) e i figli a carico godono del diritto di soggiorno in qualità di familiari di un cittadino dell'Unione che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). L'articolo 3, paragrafo 2 si applica ai suoi ascendenti diretti e a quelli del coniuge o partner registrato.

#### Articolo 8

##### Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione

1. Senza pregiudizio dell'articolo 5, paragrafo 5, per soggiorni di durata superiore a tre mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti.

2. Il termine fissato per l'iscrizione non può essere inferiore a tre mesi dall'ingresso. Un attestato d'iscrizione è rilasciato immediatamente. Esso contiene l'indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell'avvenuta iscrizione. L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al

— cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attività autonoma esercitata;

— cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte;

— cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri non possono esigere che detta dichiarazione indichi un importo specifico delle risorse.

4. Gli Stati membri si astengono dal fissare l'importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell'interessato. In ogni caso, tale importo non può essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale o, qualora non possa trovare applicazione tale criterio, alla pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

5. Ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione ai familiari del cittadino dell'Unione che siano essi stessi cittadini dell'Unione gli Stati membri possono prescrivere di presentare i seguenti documenti:

a) carta d'identità o passaporto in corso di validità;

b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;

c) se opportuno, l'attestato d'iscrizione del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

d) nei casi di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatti;

e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o sono membri del nucleo familiare di quest'ultimo, o la prova che gravi motivi di salute del familiare impongono la prestazione di un'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione;

f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione.

#### Articolo 9

##### Formalità amministrative per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1. Quando la durata del soggiorno previsto è superiore a tre mesi, gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

2. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi dall'arrivo.

3. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

#### Articolo 10

##### Rilascio della carta di soggiorno

1. Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente.

2. Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti:

a) un passaporto in corso di validità;

b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;

c) l'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

- d) nei casi di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatti;
- e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o membri del nucleo familiare di quest'ultimo, prova che gravi motivi di salute del familiare impongono la prestazione di un'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione;
- f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione.

#### Articolo 11

##### Validità della carta di soggiorno

1. La carta di soggiorno di cui all'articolo 10, paragrafo 1 ha un periodo di validità di cinque anni dalla data del rilascio o è valida per il periodo di soggiorno previsto del cittadino dell'Unione se tale periodo è inferiore a cinque anni.
2. La validità della carta di soggiorno non è pregiudicata da assenze temporanee non superiori a sei mesi l'anno, né da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

#### Articolo 12

##### Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione

1. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, le persone interessate devono soddisfare personalmente le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1, secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che hanno soggiornato nello Stato membro ospitante per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello

Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 4.

I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale.

3. La partenza del cittadino dell'Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi.

#### Articolo 13

##### Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell'unione registrata

1. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione o lo scioglimento della loro unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell'unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

- a) il matrimonio o l'unione registrata sono durati almeno tre anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o annullamento o dello scioglimento dell'unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), o
- b) il coniuge o partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o i partner di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione giudiziaria, o
- c) situazioni particolarmente difficili, come il fatto di aver subito violenza domestica durante il matrimonio o l'unione registrata, esigono la conservazione del diritto di soggiorno,
- d) il coniuge o il partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o conviventi di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b) o decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nello Stato membro ospitante, e fintantoché siano considerate necessarie.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 4.

I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale.

#### Articolo 14

##### **Mantenimento del diritto di soggiorno**

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole che il cittadino dell'Unione o i suoi familiari non soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli Stati membri possono effettuare una verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente.

3. Il ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non dà luogo automaticamente ad un provvedimento di allontanamento.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari qualora

- a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi, oppure
- b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo.

#### Articolo 15

##### **Garanzie procedurali**

1. Le procedure previste agli articoli 30 e 31 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

2. Lo scadere della carta d'identità o del passaporto che ha consentito l'ingresso nello Stato membro ospitante e il rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno non giustifica l'allontanamento dal territorio.

3. Lo Stato membro ospitante non può disporre, in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cui al paragrafo 1, il divieto d'ingresso nel territorio nazionale.

#### CAPO IV

##### **Diritto di soggiorno permanente**

##### Sezione I

##### **Acquisizione**

#### Articolo 16

##### **Norma generale per i cittadini dell'Unione e i loro familiari**

1. Il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante.

3. La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno né da assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

4. Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi.

#### Articolo 17

##### **Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari**

1. In deroga all'articolo 16, ha diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

- a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato il quale cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che vi abbia svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni.

Per talune categorie di lavoratori autonomi cui la legislazione dello Stato membro ospitante non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando il beneficiario ha raggiunto l'età di 60 anni;

- b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato membro ospitante per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.

Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato membro ospitante, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

- c) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato membro ospitante, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a soggiornare nel territorio del primo Stato e facendovi ritorno in linea di principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti alle lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nello Stato membro ospitante.

I periodi di disoccupazione involontaria, debitamente comprovati dall'ufficio del lavoro competente, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione.

2. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al paragrafo 1, lettera a) e della condizione relativa alla durata del soggiorno di cui al paragrafo 1, lettera b) non è necessaria se il coniuge o il partner del lavoratore autonomo o subordinato, di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), è cittadino dello Stato membro ospitante o se ha perso la cittadinanza di tale Stato membro a seguito di matrimonio con il lavoratore autonomo o subordinato.

3. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato membro ospitante, godono del diritto di soggiorno permanente in detto Stato membro se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nel territorio di detto Stato in forza del paragrafo 1.

4. Se tuttavia il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante a norma del paragrafo 1, i familiari che soggiornano assieme al lavoratore nel territorio di detto Stato hanno il diritto di soggiorno permanente nello Stato stesso, a condizione che:

- a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, avesse soggiornato in via continuativa nel territorio di questo Stato membro per due anni, o

- b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, o
- c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza di tale Stato a seguito del suo matrimonio con il lavoratore subordinato o autonomo.

#### Articolo 18

### Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte di taluni familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

Senza pregiudizio dell'articolo 17, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2 che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

#### Sezione II

### Formalità amministrative

#### Articolo 19

### Documento che attesta il soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione

1. Gli Stati membri, dopo aver verificato la durata del soggiorno, su presentazione della domanda rilasciano al cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno permanente un documento che attesta tale soggiorno permanente.

2. Il documento che attesta il soggiorno permanente è rilasciato nel più breve tempo possibile.

#### Articolo 20

### Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1. Gli Stati membri rilasciano ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che sono titolari del diritto di soggiorno permanente, una carta di soggiorno permanente entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.

2. La domanda di carta di soggiorno permanente è presentata prima dello scadere della carta di soggiorno. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può rendere l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

#### Articolo 21

### Continuità del soggiorno

La continuità del soggiorno, ai fini della presente direttiva, può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro ospitante. La continuità del soggiorno è interrotta da qualsiasi provvedimento di allontanamento validamente eseguito nei confronti della persona interessata.

## CAPO V

**Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente**

## Articolo 22

**Campo di applicazione territoriale**

Il diritto di soggiorno e il diritto di soggiorno permanente si estendono a tutto il territorio dello Stato membro ospitante. Limitazioni territoriali del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente possono essere stabilite dagli Stati membri soltanto nei casi in cui siano previste anche per i propri cittadini.

## Articolo 23

**Diritti connessi**

I familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi.

## Articolo 24

**Parità di trattamento**

1. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, alle persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, alle persone che mantengono tale status e ai loro familiari.

## Articolo 25

**Disposizioni generali riguardanti i documenti di soggiorno**

1. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova.

2. I documenti menzionati nel paragrafo 1 sono rilasciati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi.

## Articolo 26

**Controlli**

Gli Stati membri possono controllare l'osservanza di qualunque obbligo derivante dal diritto nazionale che imponga alle persone aventi una cittadinanza diversa di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione o la carta di soggiorno, a condizione che i propri cittadini siano soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità. In caso d'inosservanza di tale obbligo, gli Stati membri possono applicare le stesse sanzioni che irrogano ai propri cittadini in caso di violazione dell'obbligo di portare con sé la carta d'identità.

## CAPO VI

**Limitazioni del diritto d'ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica**

## Articolo 27

**Principi generali**

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

3. Al fine di verificare se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, in occasione del rilascio dell'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, entro tre mesi dalla data di arrivo dell'interessato nel suo territorio o dal momento in cui ha dichiarato la sua presenza nel territorio in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, ovvero al momento del rilascio della carta di soggiorno, lo Stato membro ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato fa pervenire la propria risposta entro un termine di due mesi.

4. Lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o la carta di identità riammette senza formalità nel suo territorio il titolare di tale documento che è stato allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica da un altro Stato membro, quand'anche il documento in questione sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del titolare.

#### Articolo 28

##### Protezione contro l'allontanamento

1. Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l'importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

2. Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

3. Il cittadino dell'Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora:

- a) abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni, o
- b) sia minorenne, salvo qualora l'allontanamento sia necessario nell'interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

#### Articolo 29

##### Sanità pubblica

1. Le sole malattie che possono giustificare misure restrittive della libertà di circolazione sono quelle con potenziale epidemico, quali definite dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante.

2. L'insorgere di malattie posteriormente ad un periodo di tre mesi successivi alla data di arrivo non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

3. Ove sussistano seri indizi che ciò è necessario, lo Stato membro può sottoporre i titolari del diritto di soggiorno, entro tre mesi dalla data di arrivo, a visita medica gratuita al fine di

accertare che non soffrano di patologie indicate al paragrafo 1. Tali visite mediche non possono avere carattere sistematico.

#### Articolo 30

##### Notificazione dei provvedimenti

1. Ogni provvedimento adottato a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, è notificato per iscritto all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze.

2. I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

3. La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi al quale l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire e, all'occorrenza, l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione.

#### Articolo 31

##### Garanzie procedurali

1. L'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, amministrativi nello Stato membro ospitante, al fine di presentare ricorso o chiedere la revisione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2. Laddove l'impugnazione o la richiesta di revisione del provvedimento di allontanamento sia accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione dell'esecuzione di detto provvedimento, l'effettivo allontanamento dal territorio non può avere luogo fintantoché non è stata adottata una decisione sull'ordinanza provvisoria, salvo qualora:

- il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale, o
- le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, o
- il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

3. I mezzi di impugnazione comprendono l'esame della legittimità del provvedimento nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l'adozione. Essi garantiscono che il provvedimento non sia sproporzionato, in particolare rispetto ai requisiti posti dall'articolo 28.

4. Gli Stati membri possono vietare la presenza dell'interessato nel loro territorio per tutta la durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d'ingresso nel territorio.

#### Articolo 32

##### **Effetti nel tempo del divieto di ingresso nel territorio**

1. La persona nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio per motivi d'ordine pubblico o pubblica sicurezza può presentare una domanda di revoca del divieto d'ingresso nel territorio nazionale dopo il decorso di un congruo periodo, determinato in funzione delle circostanze e in ogni modo dopo tre anni a decorrere dall'esecuzione del provvedimento definitivo di divieto validamente adottato ai sensi del diritto comunitario, nella quale essa deve addurre argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne l'ingresso nel territorio.

Lo Stato membro interessato si pronuncia in merito a tale nuova domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessa.

2. La persona di cui al paragrafo 1 non ha diritto d'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato durante l'esame della sua domanda.

#### Articolo 33

##### **Allontanamento a titolo di pena o misura accessoria**

1. Lo Stato membro ospitante può validamente adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio a titolo di pena o di misura accessoria ad una pena detentiva soltanto nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 27, 28 e 29.

2. Se il provvedimento di allontanamento di cui al paragrafo 1 è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua adozione, lo Stato membro verifica che la minaccia che l'interessato costituisce per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza sia attuale e reale, e valuta l'eventuale mutamento obiettivo delle circostanze intervenuto successivamente all'adozione del provvedimento di allontanamento.

#### CAPO VII

##### **Disposizioni finali**

#### Articolo 34

##### **Pubblicità**

Gli Stati membri diffondono le informazioni relative ai diritti e agli obblighi dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel settore disciplinato dalla presente direttiva, in particolare me-

dante campagne di sensibilizzazione effettuate tramite i media e altri mezzi di comunicazione nazionali e locali.

#### Articolo 35

##### **Abuso di diritto**

Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio. Qualsiasi misura di questo tipo è proporzionata ed è soggetta alle garanzie procedurali previste agli articoli 30 e 31.

#### Articolo 36

##### **Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono effettive e proporzionate. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro ... (\*) e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.

#### Articolo 37

##### **Disposizioni nazionali più favorevoli**

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva.

#### Articolo 38

##### **Abrogazione**

1. Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sono abrogati con effetto ... (\*).

2. Le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE sono abrogate con effetto ... (\*).

3. I riferimenti fatti agli articoli e alle direttive abrogati si intendono fatti alla presente direttiva.

#### Articolo 39

##### **Relazione**

Entro ... (\*\*) la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva corredata, all'occorrenza, di opportune proposte, in particolare sull'opportunità di prorogare il periodo nel quale il cittadino dell'Unione e i suoi familiari possono soggiornare senza condizioni nel territorio dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione.

(\*) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(\*\*) Quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

*Articolo 40***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro ... (\*) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva nonché della tabella di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

*Articolo 41***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 42***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

(\*) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

La Commissione ha trasmesso la proposta al Consiglio il 2 luglio 2001 <sup>(1)</sup>.

Il Comitato delle regioni ha reso il suo parere il 13 marzo 2002 <sup>(2)</sup>.

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 24 aprile 2002 <sup>(3)</sup>.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere in prima lettura l'11 febbraio 2003, approvando 82 emendamenti alla proposta iniziale.

Sulla base dei risultati della prima lettura del Parlamento europeo la Commissione ha adottato una proposta modificata il 15 aprile 2003.

La proposta si basa sull'articolo 12, sull'articolo 18, paragrafo 2, e sugli articoli 40, 44 e 52 del trattato CE. Deve essere adottata secondo la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata.

Secondo la procedura di codecisione (articolo 251 trattato CE), in data 5 dicembre 2003 il Consiglio, tenuto conto della prima lettura del Parlamento, ha adottato la posizione comune sul progetto di direttiva.

### II. OBIETTIVI

La proposta della Commissione si inquadra nel contesto giuridico e politico istituito dalla cittadinanza dell'Unione: i cittadini dell'Unione devono, *mutatis mutandis*, poter circolare tra gli Stati membri alla stregua dei cittadini di uno Stato membro che si spostano o modificano il luogo di soggiorno all'interno del loro paese.

La proposta si prefigge vari obiettivi:

- riunire il complesso corpus delle normative vigenti in un unico strumento legislativo che istituisce un unico regime applicabile a tutte le categorie di persone (lavoratori, studenti, persone non attive);
- semplificare l'attuale legislazione, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di unità familiare e tutela della vita familiare;
- semplificare le condizioni e le formalità amministrative connesse con l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno negli Stati membri;
- facilitare il diritto di libera circolazione e soggiorno dei familiari di un cittadino dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE RIPORTATA NEL DOC. 13263/03

La posizione comune del Consiglio è pienamente coerente con la proposta della Commissione che mira principalmente a facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno e, a tal fine, limita le formalità amministrative, definisce con precisione la qualità di familiare, istituisce il diritto di soggiornare in permanenza dopo cinque anni di soggiorno legale in uno Stato membro e limita la facoltà dello Stato membro di negare o porre termine al diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico.

<sup>(1)</sup> GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 150.

<sup>(2)</sup> GU C 192 del 12.8.2002, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 149 del 21.6.2002, pag. 46.

Tuttavia il Consiglio ha apportato alcuni cambiamenti alla proposta originaria della Commissione, che la Commissione ha accolto. Oltre alle modifiche sostanziali indicate in appresso, nella posizione comune vi sono alcuni cambiamenti di carattere redazionale o tecnico, volti a chiarire alcune disposizioni, assicurare la coerenza interna e aggiornare la terminologia.

**A. *Emendamenti del Parlamento europeo accolti nella posizione comune del Consiglio***

Gli emendamenti 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 25, 28, 34, 39, 40, 55, 59, 61, 64, 68, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 89, 90 e 99 sono stati integralmente inseriti nella posizione comune.

Gli emendamenti 7, 11, 20, 24, 30, 33, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 64, 68, 74, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 108 e 113 sono stati parzialmente incorporati nella posizione comune. In particolare:

**Emendamento 7** (considerando 9): l'emendamento stabilisce che i soggiorni inferiori a sei mesi non sono soggetti ad alcuna condizione. Dopo un attento esame il Consiglio ha convenuto di fissare a tre mesi tale periodo, come attualmente previsto dall'acquis, in conformità del nuovo articolo 6. Tuttavia un trattamento più favorevole è applicato ai richiedenti lavoro quali riconosciuti nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

**Emendamento 11** (considerando 20): l'emendamento è stato inserito nella posizione comune con piccole modifiche, per assicurare la coerenza con il nuovo testo dell'articolo 21.

**Emendamento 20** (articolo 3, paragrafo 2): l'emendamento mira a facilitare l'ingresso e il soggiorno dei familiari non contemplati dall'articolo 2, se sussistono gravi ragioni di salute o motivi umanitari. La formulazione è stata parzialmente inserita nella posizione comune ma è stato soppresso il riferimento ai motivi umanitari in quanto il Consiglio ritiene che questi ultimi rientrino già negli impegni assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti fondamentali.

**Emendamento 24** (articolo 6, paragrafo 2): il Consiglio ha inserito l'emendamento nella posizione comune ma non ha accolto la parte dell'emendamento che stabilisce un periodo di cinque giorni lavorativi per il rilascio di un visto ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Il Consiglio ritiene tale termine temporale troppo rigido e l'ha sostituito con la formulazione «il più presto possibile in base a una procedura accelerata», che garantisce flessibilità e tempestività nel rilascio dei visti.

**Emendamento 30** (articolo 7, paragrafo 3): l'emendamento, che non implica alcuna modifica del testo, bensì una semplice ricollocazione dell'articolo 8, paragrafo 7, è stato inserito nella posizione comune. Tuttavia il Consiglio ha modificato la formulazione della lettera c), per chiarire che in questo caso specifico la qualità di lavoratore è conservata per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi.

**Emendamento 33** (articolo 8, paragrafo 2): il Consiglio non ha accolto la parte dell'emendamento in cui si indica che le sanzioni sono amministrative, preferendo demandare agli Stati membri la decisione circa la natura delle sanzioni applicabili, conformemente alla legislazione nazionale.

**Emendamento 41** (articolo 11, paragrafo 2): il testo della posizione comune differisce da questo emendamento solo in quanto stabilisce un limite di un anno anche per le assenze dovute a gravidanza e maternità.

**Emendamenti 47, 49, 50 e 51** [articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b)]: questi emendamenti, che aggiungono un riferimento allo scioglimento delle relazioni tra i partner di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) sono stati accolti nella posizione comune ma sono stati limitati alle unioni registrate, conformemente al nuovo testo dell'articolo 2. Inoltre, alla lettera a) la durata minima del matrimonio o dell'unione registrata è stata estesa a tre anni, periodo che il Consiglio ritiene adeguato per limitare gli abusi.

**Emendamento 52** [articolo 13, paragrafo 2, lettera c): l'emendamento indica nei particolari alcune situazioni difficili che giustificerebbero il perdurare del diritto di soggiorno dopo il divorzio, l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell'unione registrata. L'emendamento è stato inserito nella posizione comune ma senza il riferimento ai motivi umanitari.

**Emendamento 54** (articolo 15): questo nuovo articolo sostituisce il testo dell'ex articolo 24 (che è stato soppresso). Appare più logico introdurre questo articolo alla fine del Capo III, poiché l'allontanamento per motivi non attinenti all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza non è più possibile una volta che la persona interessata abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente. Inoltre all'articolo precedente è stato aggiunto un primo paragrafo per precisare che il diritto di soggiorno si mantiene finché le condizioni di soggiorno sono rispettate.

**Emendamento 55** (articolo 16, paragrafo 3): l'emendamento è stato inserito nella posizione comune ma la formulazione è stata modificata, al fine di non imporre limiti temporali per assenze dovute all'assolvimento degli obblighi militari.

**Emendamento 64** (articolo 20, paragrafo 3): l'emendamento precisa che le interruzioni di soggiorno devono durare, ogni volta, più di due anni per incidere sulla validità della carta di soggiorno permanente; l'emendamento è stato inserito nella posizione comune.

**Emendamento 108** (articolo 24, paragrafo 2): il Consiglio ha accolto l'emendamento, aggiungendo che lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi del soggiorno, conformemente al nuovo articolo 6 bis.

**Emendamento 68** (articolo 25, paragrafo 1): l'emendamento chiarisce il testo, precisando che l'interessato può attestare con qualsiasi altro mezzo di prova la sua qualità di beneficiario dei diritti che derivano dalla presente direttiva.

**Emendamento 74** (articolo 27, paragrafo 3): l'aggiunta del riferimento a un periodo di tre mesi ha lo scopo di tener conto della situazione di quegli Stati membri che non introducono l'obbligo di iscrizione.

**Emendamento 77** (articolo 29, paragrafo 1): per questo paragrafo sono stati proposti vari emendamenti, che sono stati inseriti nella posizione comune. Il Consiglio ha sostituito il riferimento al regolamento 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità con un riferimento più generico ai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità.

**Emendamento 78** (articolo 29, paragrafo 2): il riferimento ad un periodo di tre mesi anziché alla data di iscrizione o di rilascio della carta di soggiorno è più coerente con la struttura della direttiva e permette altresì di tenere conto della situazione di quegli Stati membri che non introducono l'obbligo di iscrizione. Il riferimento al diniego della carta di soggiorno permanente è stato soppresso poiché tale diniego non può essere giustificato da ragioni di sanità pubblica.

**Emendamento 79** (articolo 29, paragrafo 3): il riferimento ad un periodo di tre mesi mira a limitare il periodo durante il quale gli Stati membri possono sottoporre gli interessati a una visita medica, disposizione coerente con il testo del paragrafo precedente.

**Emendamento 82** (articolo 30, paragrafo 3): vi è ora un termine unico, di un mese a decorrere dalla data di notificazione, per lasciare il territorio.

**Emendamento 83** (articolo 31, paragrafo 1): l'emendamento mira a chiarire che deve esistere in ogni caso la possibilità di accedere a mezzi di impugnazione giurisdizionali e che se previsto dallo Stato membro, è anche possibile un ricorso amministrativo.

**Emendamento 113** (articolo 31, paragrafo 2): l'emendamento è stato inserito nella posizione comune seguendo la formulazione della proposta modificata della Commissione. Prevede la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento fintantoché non sia stata adottata una decisione sull'ordinanza provvisoria relativa alla richiesta di sospensione del provvedimento di allontanamento. Tuttavia il Consiglio ha deciso di introdurre alcune deroghe, che a suo parere non intaccano l'obiettivo primario della disposizione. Tali deroghe mirano a escludere i casi in cui il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziaria, le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione giudiziaria o il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

**Emendamento 86** (articolo 32, paragrafo 1): gli emendamenti al primo comma rendono più chiaro il testo. Nel secondo comma il termine di sei mesi, anziché tre, è più realistico ed è stato inserito nella posizione comune.

**B. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dal Consiglio:**

**Emendamento 2** (ex considerando 4): questo emendamento sottolinea che anche la mobilità dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi è tra le priorità politiche dell'Unione europea; un approccio generale volto alla semplificazione del testo non ha consentito di accogliere l'emendamento nella posizione comune.

**Emendamento 11:** questo emendamento all'ex considerando 19 non ha potuto essere accolto in quanto non coerente con la nuova formulazione dell'articolo 24.

**Emendamenti 4, 14, 15 e 16:** il testo di questi emendamenti riconosce come familiari il coniuge, il convivente registrato, a prescindere dal sesso, secondo la pertinente legislazione nazionale, e il/la convivente, a prescindere dal sesso, con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione duratura, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro ospitante e/o quello d'origine tratti le coppie di fatto in maniera analoga alle coppie sposate e nel rispetto delle condizioni previste da tale legislazione. Tali emendamenti non sono stati accolti per i motivi seguenti:

Per quanto concerne il matrimonio, il Consiglio era restio a optare per una definizione del termine «coniuge» facente specificamente riferimento a coniugi dello stesso sesso. Sinora solo due Stati membri hanno disposizioni legali per il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Inoltre dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge chiaramente che, secondo la definizione generalmente accettata dagli Stati membri, il termine «matrimonio» indica l'unione di due persone di sesso diverso.

Quanto ai conviventi, siano essi registrati o no, il Consiglio ritiene che il riconoscimento di tali situazioni debba basarsi esclusivamente sulla legislazione dello Stato membro ospitante. Il riconoscimento, a fini del soggiorno di coppie non sposate, in base alla legislazione di altri Stati membri potrebbe porre problemi allo Stato membro ospitante, qualora il diritto di famiglia di tale Stato non riconoscesse tale possibilità. Conferire a coppie di altri Stati membri diritti non riconosciuti ai propri cittadini potrebbe infatti creare una discriminazione «al contrario», che deve essere evitata.

**Emendamenti 17 e 18:** non è stato possibile accogliere gli emendamenti proposti, che avrebbero inserito all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d) un riferimento specifico agli ascendenti e ai discendenti diretti del convivente registrato.

**Emendamento 19:** l'emendamento proposto avrebbe inserito all'articolo 2, paragrafo 3 una definizione di Stato membro d'origine e i criteri che devono essere utilizzati per determinare ciò che costituisce una relazione duratura. Il riferimento alla legislazione dello Stato membro d'origine per la definizione di «coniuge» o «convivente» non è accettabile.

**Emendamento 21** (ex articolo 4): l'emendamento, che precisa il divieto di discriminazione aggiungendo l'identità di genere, non è stato accolto. Il testo che figura al considerando 31, che sostituisce l'articolo 4, segue esattamente la formulazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.

**Emendamenti 26, 32 (parzialmente), 42, 43 e 44:** non è stato possibile accogliere questi emendamenti in quanto essi avrebbero alterato nella sostanza la struttura della direttiva e pregiudicato l'approccio seguito dalla Commissione e dal Consiglio.

**Emendamento 27** [articolo 7, paragrafo 1, lettera a]): l'emendamento include un riferimento specifico ai destinatari di servizi; tuttavia il Consiglio ritiene che questi ultimi non possano ricevere lo stesso trattamento riservato ai lavoratori subordinati o autonomi.

**Emendamento 32** (articolo 8, paragrafo 1): l'emendamento non è stato inserito nella posizione comune in quanto il Consiglio ritiene che gli Stati membri che non hanno optato per un sistema di iscrizione non debbano essere obbligati a rilasciare un certificato di iscrizione.

**Emendamento 35** [articolo 8, paragrafo 5, lettera b]): l'emendamento non è stato accolto nella posizione comune poiché il Consiglio ritiene che una semplice dichiarazione che assicuri l'esistenza di un vincolo di parentela non attesti in modo sufficiente la qualità di familiare. Questo approccio è coerente con quello seguito per il sistema di iscrizione (articolo 8).

**Emendamento 38** (articolo 9): l'emendamento rispecchia le motivazioni espresse dalla Corte di giustizia nella decisione del 25 luglio 2002 nella causa (C-459/99) MRAX. Non è stato accolto nella posizione comune in quanto il Consiglio lo considera in contraddizione con l'articolo 10; quest'ultimo contiene un elenco completo dei documenti necessari per il rilascio della carta di soggiorno e il visto non figura in tale elenco.

**Emendamento 62** (articolo 20, paragrafo 1): la proposta che la carta di soggiorno abbia una validità illimitata e sia al tempo stesso rinnovabile ogni dieci anni appare contraddittoria. Pertanto nel testo della posizione comune è stata soppressa l'ultima frase del paragrafo sul rinnovo e il Consiglio ha optato per un rinnovo della carta ogni dieci anni.

**Emendamento 76** (ex articolo 25, paragrafo 5 bis): l'emendamento impone agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione ogni decisione di allontanamento di un cittadino comunitario o di un membro della sua famiglia. Non è stato accolto nella posizione comune in quanto il Consiglio ritiene che tale procedura sia troppo gravosa per gli Stati membri e non offra vantaggi ai cittadini dell'Unione.

**Emendamento 84** (articolo 31, paragrafo 2): l'emendamento, che prevede la soppressione della prima frase, mira ad assicurare che tutte le decisioni siano soggette a un controllo preliminare da parte di un'autorità indipendente, e non soltanto quando è previsto un ricorso amministrativo. L'emendamento non è stato accolto nella posizione comune poiché tutto il paragrafo è stato soppresso.

**Emendamento 88** (ex articolo 31 bis): l'emendamento prevede un nuovo articolo che riprende il contenuto dell'ex articolo 31, paragrafo 2. Il Consiglio ha preferito mantenere un unico articolo in quanto il paragrafo 2 si riferisce solo a ordinanze connesse al paragrafo 1.

**Emendamenti 91, 92 e 93** (articoli 38, 39 e 40): questi emendamenti riguardano le misure da prendere dopo l'entrata in vigore della direttiva. Il Parlamento ha proposto il mese di luglio del 2004; tuttavia, tenendo conto dell'andamento dei lavori, la data non sembra realistica. Per questo motivo il Consiglio ha optato per un periodo di due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

**Emendamenti 22, 23, 31, 45, 53, 56, 57, 58, 60, 63, 66 e 69:** non è stato possibile accogliere questi emendamenti in quanto ritenuti incoerenti con la proposta della Commissione.

### C. Nuovi elementi introdotti dal Consiglio

I principali punti in cui la posizione comune differisce dalla proposta della Commissione sono:

#### — Considerando

I considerando sono stati adattati per assicurarne la coerenza con le modifiche apportate al testo degli articoli. I riferimenti agli articoli del trattato CE sono stati soppressi poiché, dopo l'entrata in vigore della futura Costituzione, non avranno più ragione d'essere.

Tre considerando apportano un elemento nuovo rispetto alla proposta modificata della Commissione; in particolare:

**Considerando 6:** è stato aggiunto per chiarire la nozione di agevolazione di cui all'articolo 3.

**Considerando 16:** indica elementi e criteri di cui occorre tenere conto per stabilire se l'interessato costituisca un onere ingiustificato e lo Stato membro ospitante possa procedere al suo allontanamento. Il Consiglio ritiene che questo considerando fornisca utili indicazioni circa i criteri da seguire per stabilire se l'interessato sia divenuto un onere ingiustificato.

**Considerando 31:** l'ex articolo 4 relativo al divieto di discriminazione è stato soppresso; il contenuto dell'articolo è stato aggiunto in questo considerando relativo ai diritti fondamentali. Poiché il divieto di discriminazione fa parte dei principi generali della legislazione comunitaria, il Consiglio preferisce includerlo nel preambolo.

#### — Articoli

**Articoli 2 e 3:** questi articoli, che riguardano la definizione di familiari e di aventi diritto, erano uno dei problemi principali della proposta e la posizione comune ne ha modificato una serie di loro elementi, segnatamente:

##### — *Concetto di unione registrata e di relazione stabile*

La posizione comune ha limitato questa definizione ai soli partner registrati, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata alla situazione delle coppie sposate, escludendo quindi dal campo di applicazione dell'articolo 2 le relazioni stabili. Parallelamente, l'articolo 3 è stato modificato in modo da prevedere che sia agevolato il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. Il concetto di agevolazione era stato chiarito nel considerando 6 bis.

##### — *Altri familiari*

Per quanto riguarda i discendenti e gli ascendenti diretti del cittadino dell'Unione, il Consiglio ha deciso di mantenere l'acquis vigente, ripristinando condizioni di età e di situazione a carico.

**Articolo 6 (nuovo):** gli ex paragrafi 5 e 6 dell'articolo 6 sono stati trasferiti in un nuovo articolo per motivi di chiarezza. La posizione comune non ha accettato la proroga a sei mesi, del periodo di soggiorno incondizionato, preferendo mantenere il vigente acquis di tre mesi. È stata nondimeno introdotta una clausola di revisione all'articolo 39, secondo la quale la Commissione si impegna a valutare la necessità di prorogare tale periodo nella relazione sull'applicazione della direttiva, che presenterà entro due anni dal recepimento.

**Articolo 7, paragrafo 4:** il diritto al ricongiungimento familiare per gli studenti è stato limitato alla famiglia in senso stretto, come nell'acquis vigente. Nondimeno l'ingresso e il soggiorno degli ascendenti a carico saranno facilitati in base all'articolo 3.

**Articolo 8:** per quanto riguarda le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e al fine di prevenire abusi, la posizione comune ha introdotto un sistema secondo il quale gli Stati membri possono prescrivere che i cittadini dell'Unione comprovino che ottemperano alle condizioni stabilite all'articolo 7. Il sistema resta nondimeno flessibile in quanto l'attestato d'iscrizione è rilasciato immediatamente e l'ottemperanza alle condizioni è verificata soltanto in casi specifici qualora vi sia un dubbio ragionevole, come previsto all'articolo 14, paragrafo 2. Al paragrafo 4 è stata introdotta la possibilità, per gli Stati membri, di fissare un importo per le risorse che considerano sufficienti, consentendo loro peraltro di tener conto della situazione personale dell'interessato.

**Articolo 11, paragrafo 1:** la posizione comune ha aggiunto che la carta di soggiorno rilasciata ai familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro potrebbe essere valida per un periodo inferiore a cinque anni, per mantenere la corrispondenza con il periodo di soggiorno previsto del cittadino dell'Unione, se tale periodo è inferiore a cinque anni.

**Articolo 12, paragrafo 2:** la posizione comune ha introdotto la condizione secondo la quale per mantenere il diritto di soggiorno i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono aver soggiornato nello Stato membro ospitante per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione. Un'altra condizione inserita nella posizione comune prevede che i familiari conservino il diritto di soggiorno esclusivamente su base personale. Tali condizioni riflettono la preoccupazione — giustificata — delle delegazioni di evitare abusi, ma nel contempo stabiliscono un legame proporzionato con lo Stato membro ospitante.

**Articolo 13, paragrafo 2, lettera d):** la posizione comune ha introdotto una situazione in cui in caso di divorzio, annullamento del matrimonio o scioglimento dell'unione registrata il coniuge o partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro non perde il diritto di soggiorno, a condizione che un organo giurisdizionale abbia stabilito il diritto di visita al figlio minore nello Stato membro ospitante.

**Articoli 14 e 15:** l'ex articolo 13 è stato suddiviso in due articoli, rendendone più chiaro il contenuto. L'articolo 14 chiarisce in quali circostanze uno Stato membro può allontanare i cittadini dell'Unione se non ottemperano più ai requisiti per godere del diritto di soggiorno.

È stato previsto che il ricorso al sistema di assistenza sociale non può dare luogo automaticamente ad un provvedimento di allontanamento, integrando in tal modo nel testo la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla causa C-184/99, *Grzelezyk*. Inoltre un nuovo considerando 16 chiarisce ulteriormente il concetto di onere irragionevole, che potrebbe comportare un provvedimento di allontanamento.

Sono state introdotte in un nuovo articolo 15, senza modifiche, norme concernenti garanzie procedurali.

**Articolo 16:** il periodo di soggiorno legale continuativo nello Stato membro ospitante necessario per acquisire il diritto di soggiorno permanente è stato fissato a cinque anni, in sostituzione dei quattro anni proposti. Questa modifica ha permesso di includere tra gli aventi diritto al soggiorno permanente gli studenti.

Al paragrafo 3 la posizione comune ha ridotto il periodo di assenza che comporta la perdita del diritto di soggiorno permanente a due anni, invece dei quattro anni proposti. Questa modifica ha comportato anche una modifica dell'articolo 20, paragrafo 3 riguardante la validità della carta di soggiorno permanente. Ciò sarebbe giustificato in quanto dopo un'assenza di due anni il legame con lo Stato membro ospitante potrebbe essere considerato allentato.

**Articolo 17, paragrafo 4, lettera a):** il periodo di soggiorno nello Stato membro ospitante precedente l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente è stato fissato a due anni, come nell'acquis vigente. Anche in tal caso la modifica assicura uno stretto legame con lo Stato membro ospitante.

**Articoli 19 e 20:** i cittadini dell'Unione non sono più tenuti ad avere una carta di soggiorno permanente. Gli Stati membri rilasciano loro un documento attestante che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente. Il documento è rilasciato su presentazione della domanda, dopo aver verificato la durata del soggiorno. Questo approccio è destinato a ridurre le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione.

Per quanto riguarda i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, essi devono essere in possesso di una carta di soggiorno permanente, che è rinnovabile di diritto ogni dieci anni. I termini introdotti dalla posizione comune permettono l'aggiornamento dei dati.

**Articolo 24:** al paragrafo 1 è stato aggiunto che la parità di trattamento è accordata fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato. Al paragrafo 2 la posizione comune ha specificato che gli Stati membri non sono tenuti a concedere aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio o prestiti per studenti alle persone che non siano lavoratori dipendenti o autonomi.

**Articolo 27:** è stato soppresso l'ex terzo comma del paragrafo 2, in quanto la sua interpretazione avrebbe consentito di considerare una minaccia per l'ordine pubblico qualsiasi comportamento punito a livello nazionale. Il paragrafo 3 è stato spostato nell'articolo 15 in quanto lo scadere del documento di identità non può essere considerato contrario all'ordine pubblico.

**Articolo 28:** il Consiglio è contrario quasi all'unanimità ad accordare una protezione assoluta contro l'allontanamento, quantunque abbia accettato di rafforzare la protezione per i cittadini dell'Unione che hanno soggiornato per un lungo periodo nello Stato membro ospitante. Dopo l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente i cittadini dell'Unione possono essere allontanati soltanto per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

I cittadini dell'Unione minori o che hanno soggiornato nello Stato membro ospitante per dieci anni possono essere allontanati soltanto per motivi tassativi di pubblica sicurezza.

**Articolo 31:** è stato soppresso l'ex paragrafo 2 in quanto la posizione comune conferma già l'obbligo per gli Stati membri di prevedere procedure di impugnazione, che consente di valutare i fatti e le circostanze e vi è la possibilità di sospendere il provvedimento di allontanamento, per cui il paragrafo 2 sarebbe stato ridondante.

Al paragrafo 4 la posizione comune ha introdotto un'eccezione al principio che sancisce il diritto dell'interessato di presentare la sua difesa di persona, qualora la presenza dello stesso possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d'ingresso nel territorio.

**Articolo 32:** il paragrafo 1 è stato soppresso e il contenuto trasferito nel considerando 25. Nell'ex paragrafo 2 il periodo dopo il quale può essere presentata una domanda di revoca del provvedimento di divieto d'ingresso è stato fissato a tre anni, invece dei due proposti.

**Articolo 33:** al paragrafo 2 è stato precisato che la valutazione dell'eventuale cambiamento delle circostanze successivo all'adozione del provvedimento di allontanamento ha luogo soltanto se il provvedimento di allontanamento è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua adozione.

**Articolo 35:** questo nuovo articolo è stato inserito per chiarire che gli Stati membri possono rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva in caso di abuso di diritto o frode.

#### IV. CONCLUSIONI

La posizione comune rappresenta una soluzione equa ed equilibrata dei problemi trattati nella direttiva proposta ed è stata concepita con lo scopo di concretare il concetto di cittadinanza dell'Unione e di rafforzare i diritti dei cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione e soggiorno. Un gran numero degli emendamenti del Parlamento europeo sono stati pienamente integrati, mentre altri sono stati inseriti o se ne è tenuto conto almeno in parte nell'intento di ottenere un testo equilibrato.

---

**POSIZIONE COMUNE (CE) N. 7/2004****definita dal Consiglio il 5 dicembre 2003****in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi**

(2004/C 54 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni aeronautiche internazionali tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state tradizionalmente disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con paesi terzi, dai loro allegati e da altre intese bilaterali o multilaterali correlate.
- (2) A seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98, la Comunità ha competenza esclusiva per quanto riguarda vari aspetti di tali accordi.
- (3) La Corte ha anche chiarito il diritto dei vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, compreso il diritto ad un accesso non discriminatorio al mercato.
- (4) Qualora risulti che l'oggetto di un determinato accordo rientra in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella di uno dei suoi Stati membri, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sia durante il processo di negoziazione e conclusione di tali accordi sia in sede di attuazione degli impegni assunti con tali accordi. L'obbligo di cooperazione scaturisce dall'esigenza della rappresentanza unitaria della Comunità a livello internazionale. Le istituzioni della Comunità e gli Stati membri dovrebbero intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire la migliore cooperazione possibile sotto questo profilo.
- (5) La procedura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione istituita dal presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia.
- (6) Tutti gli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e i paesi terzi che contengono disposizioni in contrasto con il diritto comunitario dovrebbero essere modificati o sostituiti da nuovi accordi interamente compatibili con il diritto comunitario.
- (7) Senza pregiudizio delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 300, gli Stati membri hanno facoltà di apportare modifiche agli accordi vigenti e di prendere le opportune disposizioni per assicurarne l'attuazione fino al momento in cui entri in vigore un accordo concluso dalla Comunità.
- (8) È essenziale assicurare che lo Stato membro che conduce negoziati tenga conto del diritto comunitario, degli interessi della Comunità in senso lato e dei negoziati in corso da parte della Comunità.
- (9) Se uno Stato membro intende associare vettori aerei al processo negoziale, tutti i vettori aerei stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato dovrebbero ricevere parità di trattamento.
- (10) Lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale di un'attività di trasporto aereo mediante un'organizzazione stabile. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo. Quando un'impresa è stabilita nel territorio di diversi Stati membri, come definito nel trattato, essa dovrebbe assicurare, per evitare che il diritto nazionale venga eluso, che ognuno degli stabilimenti adempia agli obblighi che, conformemente al diritto comunitario, possono essere previsti dal diritto nazionale applicabile alle sue attività.
- (11) Per garantire che i diritti dei vettori aerei comunitari non siano oggetto di indebite restrizioni, negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei non dovrebbe essere inserita nessuna nuova clausola che riduca il numero di vettori aerei comunitari che possono essere designati per fornire servizi in un determinato mercato.

<sup>(1)</sup> GU C 234 del 30.8.2003, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (12) Gli Stati membri dovrebbero istituire procedure trasparenti e non discriminatorie ai fini della distribuzione dei diritti di traffico fra i vari vettori aerei comunitari. Nell'applicare tali procedure gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto della necessità di mantenere la continuità dei servizi aerei.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (14) Qualsiasi Stato membro, adducendo a motivo la riservatezza delle disposizioni degli accordi bilaterali da esso negoziati, può chiedere alla Commissione di non comunicare agli altri Stati membri le informazioni ottenute.
- (15) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno Unito e il Regno di Spagna hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei Ministri degli affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gbilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
- (16) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il coordinamento dei negoziati con paesi terzi intesi a concludere accordi in materia di servizi aerei, la necessità di garantire un approccio armonizzato nell'attuazione e nell'applicazione degli accordi e la verifica della loro conformità con il diritto comunitario, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, a motivo dell'ambito di applicazione comunitario del presente regolamento, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Notifica alla Commissione

1. Uno Stato membro può, senza pregiudizio delle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri, avviare negoziati con un paese terzo al fine di concludere un nuovo accordo in materia di servizi aerei o modificare un accordo vigente, i suoi allegati o qualsiasi altra intesa bilaterale o multilaterale, il cui oggetto rientri in parte nelle competenze della Comunità, purché:

- in tali negoziati siano incluse tutte le clausole tipo pertinenti, elaborate congiuntamente tra gli Stati membri e la Commissione;
- sia rispettata la procedura di notifica prevista nei paragrafi 2, 3 e 4.

La Commissione è, se del caso, invitata a partecipare a tali negoziati in qualità di osservatore.

2. Lo Stato membro che intende avviare siffatti negoziati notifica per iscritto alla Commissione questa sua intenzione. La notifica comprende una copia dell'accordo esistente, se disponibile, e altra documentazione pertinente nonché l'indicazione delle disposizioni che saranno oggetto del negoziato, le finalità del negoziato e ogni altra informazione pertinente. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tali notifiche e, su richiesta, la documentazione d'accompagnamento, fatti salvi gli obblighi di riservatezza.

Le informazioni sono trasmesse almeno un mese prima del previsto inizio dei negoziati formali con il paese terzo interessato. Se a causa di circostanze eccezionali l'inizio dei negoziati formali è fissato con un preavviso inferiore ad un mese, lo Stato membro trasmette le informazioni quanto prima.

3. Gli Stati membri possono formulare osservazioni allo Stato membro che ha notificato la sua intenzione di avviare negoziati ai sensi del paragrafo 2. Lo Stato membro in questione tiene conto per quanto possibile di tali osservazioni nel corso dei negoziati.

4. Se entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione giunge alla conclusione che i negoziati potrebbero:

- pregiudicare gli obiettivi di negoziati in corso tra la Comunità e il paese terzo interessato, e/o
- sfociare in un accordo incompatibile con il diritto comunitario,

essa informa di conseguenza lo Stato membro.

#### Articolo 2

##### Consultazione dei soggetti interessati e partecipazione ai negoziati

Qualora i vettori aerei e altre parti interessate debbano essere coinvolti nei negoziati di cui all'articolo 1, gli Stati membri garantiscono parità di trattamento a tutti i vettori aerei comunitari stabiliti nei loro rispettivi territori a cui si applica il trattato.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

### Articolo 3

#### Divieto di introdurre disposizioni più restrittive

Uno Stato membro non conclude alcun nuovo accordo con un paese terzo che riduca il numero dei vettori aerei comunitari che possono, conformemente alle disposizioni vigenti, essere designati per fornire servizi tra il suo territorio e tale paese terzo, né in relazione all'intero mercato del trasporto aereo tra le due parti né in base a specifiche coppie di città.

### Articolo 4

#### Conclusione degli accordi

1. All'atto della firma di un accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il risultato dei negoziati, con tutta la documentazione pertinente.

2. Se i negoziati sono sfociati in un accordo che include le pertinenti clausole tipo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lo Stato membro è autorizzato a concludere l'accordo.

3. Se i negoziati sono sfociati in un accordo che non include le pertinenti clausole tipo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lo Stato membro è autorizzato a concludere l'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, purché la conclusione dello stesso non pregiudichi l'oggetto e lo scopo della politica comune dei trasporti della Comunità. Lo Stato membro può applicare l'accordo in via provvisoria in attesa dell'esito di tale procedura.

4. Nonostante i paragrafi 2 e 3, se la Commissione sta negoziando attivamente con lo stesso paese terzo in base a un mandato specifico relativo a tale paese o alla decisione 2004/.../CE del Consiglio, del ..., che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi in merito alla sostituzione di determinate disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali mediante un accordo comunitario <sup>(1)</sup>, lo Stato membro interessato può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ad applicare in via provvisoria e/o a concludere l'accordo.

### Articolo 5

#### Ripartizione dei diritti di traffico

Quando uno Stato membro conclude un accordo o conviene modifiche ad un accordo esistente o ai suoi allegati che prevedano limitazioni all'uso dei diritti di traffico o al numero dei vettori aerei comunitari che possono essere designati per l'utilizzo dei diritti di traffico, tale Stato membro ripartisce tali diritti di traffico tra i vettori aerei comunitari ammessi a fruirne mediante una procedura trasparente e non discriminatoria.

<sup>(1)</sup> GU L ...

### Articolo 6

#### Pubblicazione delle procedure

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le procedure di cui si avvalgono ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 e, se del caso, dell'articolo 2. La Commissione provvede a che tali procedure siano pubblicate a fini informativi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro otto settimane dalla ricezione della comunicazione. Le procedure nuove e le eventuali successive modifiche delle procedure esistenti sono comunicate alla Commissione almeno otto settimane prima della loro entrata in vigore in modo che questa possa provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il suddetto termine di otto settimane.

### Articolo 7

#### Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie <sup>(2)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il Comitato adottato il proprio regolamento interno.

### Articolo 8

#### Riservatezza

Nel notificare alla Commissione i negoziati e il loro esito come disposto dagli articoli 1 e 4, gli Stati membri comunicano alla stessa se determinati elementi debbano considerarsi riservati e se possano essere condivisi con altri Stati membri. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(3)</sup>.

### Articolo 9

#### Gibilterra

1. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

<sup>(2)</sup> GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

*Articolo 10*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 26 febbraio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi.
2. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 2 settembre 2003, mentre il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 16 luglio 2003. Il Comitato delle regioni ha informato il Consiglio che non intende formulare alcun parere su questo fascicolo.
3. Il 5 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

### II. OBIETTIVO

La proposta è stata elaborata alla luce delle sentenze della Corte di giustizia del 5 novembre 2002 relative ad accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra otto Stati membri e gli Stati Uniti. Tali sentenze hanno confermato che gli accordi in questione contenevano disposizioni che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità. Le conseguenze di tali sentenze sono tuttavia andate ancora oltre. La Corte ha in effetti confermato che gli Stati membri non hanno una competenza esclusiva per negoziare e concludere un accordo bilaterale classico in materia di servizi aerei.

La proposta in questione si prefigge di ovviare a tale situazione cercando di creare un quadro all'interno del quale gli Stati membri possono continuare a negoziare ed attuare accordi di questo tipo nel rispetto della legislazione comunitaria in questo settore di «competenza mista».

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### 1. *Modifiche principali*

Pur accettando la motivazione principale alla base della proposta della Commissione, il Consiglio ha apportato una serie di modifiche sostanziali al contenuto ed alla struttura del testo, in particolare agli articoli 1 e 4 relativi al sistema di notifica e autorizzazione della Comunità. Tali modifiche rispecchiano la preoccupazione generale degli Stati membri secondo cui il sistema istituito mediante tale regolamento deve essere attuabile nella pratica e consentire agli Stati membri di continuare a negoziare nuovi accordi e ad aggiornare gli accordi già in vigore in modo al tempo stesso efficace e consono al continuo variare delle esigenze del mercato mondiale dei servizi aerei.

A tale proposito è opportuno sottolineare in modo particolare tre modifiche:

- il *campo di applicazione* del progetto di regolamento è stato ampliato in modo da includere anche i casi in cui gli Stati membri avviano negoziati con un paese terzo con il quale anche la Commissione ha avviato negoziati a nome della Comunità. Con tale ampliamento del campo di applicazione il Consiglio ha potuto garantire l'accettazione della nozione di *negoziati paralleli* a livello comunitario e nazionale. Ciò consente, tra l'altro, aggiornamenti regolari degli accordi bilaterali esistenti in attesa dell'esito dei negoziati al livello della Comunità;
- è stata introdotta una *procedura accelerata* che autorizza gli Stati membri a concludere automaticamente accordi a nome della Comunità a condizione che includano talune *clausole tipo*;
- è stato introdotto il principio secondo cui gli Stati membri possono *applicare* accordi *in via provvisoria* in attesa dell'esito delle procedure di verifica della Comunità.

Da queste modifiche emerge un quadro globale che tiene conto di tutte le possibili ipotesi. Ai sensi del nuovo articolo 4 la Commissione mantiene la facoltà di bloccare gli accordi allorché i negoziati non sono sfociati nell'inclusione di clausole tipo della Comunità (per cui gli accordi potrebbero violare il diritto comunitario) o qualora la Commissione stia negoziando attivamente con il paese terzo in questione in base a un mandato del Consiglio. In entrambe le situazioni la Commissione adotta una decisione avvalendosi dell'assistenza di un comitato consultivo di Stati membri. Il Consiglio ritiene equilibrato e ragionevole il sistema nel suo insieme, che tiene conto non soltanto del ruolo istituzionale della Commissione in quanto garante del trattato, ma anche dell'importanza cruciale di procedure rapide e snelle, da applicare unicamente per le categorie di casi in cui ciò sia strettamente necessario.

## 2. *Altre modifiche significative*

Alla proposta della Commissione sono state apportate altre modifiche, meno fondamentali ma comunque significative. Queste comprendono:

- l'obbligo per gli Stati membri ai sensi dell'articolo 1 di informarsi reciprocamente riguardo a negoziati imminenti è stato soppresso. Adesso il depositario principale di tali notifiche è la Commissione che le mette a disposizione degli altri Stati membri. Ciò rende il sistema meno burocratico e più snello;
- il testo dell'articolo 2 è stato ampliato in modo da garantire parità di trattamento a tutte le parti interessate (non soltanto ai vettori aerei) per quanto riguarda la loro partecipazione ai negoziati in corso;
- l'obiettivo perseguito mediante l'articolo 3, ossia il divieto di accordi più restrittivi, è stato chiarito;
- un calendario per la pubblicazione di procedure è stato aggiunto all'articolo 6 (in precedenza era stato fissato un termine unicamente per la pubblicazione delle modifiche, ma non per le procedure stesse);
- in materia di riservatezza (articolo 8, ex articolo 7), l'obiettivo alla base della proposta della Commissione, ossia che le restrizioni per motivi di riservatezza possano impedire la trasmissione delle notifiche ad altri Stati membri, è stato mantenuto, ma chiarito ulteriormente;
- sono state inserite disposizioni tipo pertinenti relative all'aeroporto di Gibilterra.

## 3. *Esame del parere del Parlamento europeo in prima lettura*

Le preoccupazioni di base espresse dal Parlamento europeo nel suo parere formulato al termine della prima lettura corrispondono in larga misura a quelle degli Stati membri. Si può pertanto osservare che in linea generale il parere del Parlamento si riflette adeguatamente nel testo della posizione comune. Tuttavia, a causa dei notevoli cambiamenti strutturali apportati dal Consiglio, in particolare agli articoli 1 e 4, non sempre è stato possibile seguire la formulazione specifica dei singoli emendamenti.

### a) **Emendamenti inseriti integralmente o parzialmente nella posizione comune**

*Emendamenti 1, 2 e 3*

Accettati integralmente.

*Emendamento 11*

Accettato parzialmente e in linea di massima. La limitazione ai negoziati «ufficiali» proposta dal Parlamento riflette l'introduzione all'articolo 4, paragrafo 4 del requisito secondo cui la Commissione deve essere in una fase di negoziazione «attiva».

*Emendamento 12*

Accettato in linea di massima. Lo spostamento del testo, nella prima parte dell'emendamento, al paragrafo 2 è una modifica redazionale seguita in linea di massima dal Consiglio. Il Consiglio ha parimenti seguito il Parlamento nell'eliminare il requisito «attivo», per cui uno Stato membro deve informare gli altri Stati membri. L'aggiunta di una maggiore flessibilità (aggiunta di «in linea di principio») per quanto riguarda i tempi per la notifica è ripresa nel testo del Consiglio, grazie ad una deroga al termine di un mese «per circostanze eccezionali».

*Emendamento 19*

Accettabile in quanto il testo equivalente si può già trovare nell'articolo 4, paragrafo 1.

*Emendamento 14*

La prima parte è accettata in linea di massima.

*Emendamento 15*

Accettato in linea di massima. Seguendo il Parlamento, il Consiglio ha cercato di formulare in modo più chiaro l'articolo 3.

**b) Emendamenti non inseriti nella posizione comune**

*Gli emendamenti 4 e 14 (seconda parte)* riguardano la nozione di stabilimento derivante dal trattato ed interpretata in varie sentenze della Corte di giustizia. Le possibilità di discostarsi da tale concetto nel diritto derivato sono molto limitate.

*L'emendamento 5* non corrisponde alla sostanza dell'articolo.

*L'emendamento 6* mira a modificare la formulazione di un considerando tipo sulla sussidiarietà e la proporzionalità.

*L'emendamento 7* non è in linea con il testo degli articoli e sembra in contraddizione col fatto che gli accordi bilaterali rientrano in un settore di «competenza mista».

*Gli emendamenti 8, 9 e 10* non riguardano i negoziati al livello dello Stato membro e non sono pertanto appropriati in quanto considerando di questo regolamento. Tale genere di preoccupazioni di politica è più tipicamente oggetto di mandati di negoziato attribuiti alla Commissione, che sono necessariamente documenti non pubblici.

*L'emendamento 13* non è accettato poiché il Consiglio ritiene importante che uno Stato membro abbia la possibilità di formulare osservazioni riguardo ai negoziati condotti da un altro Stato membro.

Riguardo all'*emendamento 18* il Consiglio ritiene che le disposizioni in materia di riservatezza contenute nella posizione comune siano più chiare e più attuabili in pratica.

**4. Conclusioni**

Il Consiglio ritiene che la posizione comune garantisca un equilibrio equo e ragionevole tra la necessità di meccanismi pragmatici ed attuabili, coerenti con il funzionamento del mercato mondiale dei servizi aerei, e i requisiti giuridici derivanti dal trattato e interpretati dalla Corte di giustizia. Nell'elaborare la presente posizione comune il Consiglio ha cercato di tenere nella massima considerazione le preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo in prima lettura.

---

**POSIZIONE COMUNE (CE) N. 8/2004****definita dal Consiglio il 5 dicembre 2003****in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili**

(2004/C 54 E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, e per tutelare più efficacemente i consumatori, è importante garantire un livello assicurativo minimo adeguato per coprire la responsabilità dei vettori aerei in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci e ai terzi.
- (2) Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno stabilire all'interno della Comunità requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei comunitari.
- (3) È necessaria un'azione comune per garantire che detti requisiti si applichino anche ai vettori aerei di paesi terzi in modo da instaurare parità di condizioni tra essi ed i vettori aerei comunitari.
- (4) Nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001 relativa alle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei, la Commissione ha comunicato l'intenzione di esaminare gli importi e le condizioni di assicurazione prescritti ai fini della concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri, con l'obiettivo di garantire un approccio armonizzato. Inoltre nella successiva comunicazione del 2 luglio 2002 relativa alle assicurazioni nel settore del trasporto aereo a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la Commissione ha affermato che avrebbe continuato a seguire gli sviluppi nel mercato dell'assicurazione del trasporto aereo nella prospettiva di una revisione degli im-

porti assicurati e dei requisiti assicurativi prescritti per la concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri.

- (5) Con la decisione 2001/539/CE del Consiglio del 5 aprile 2001 <sup>(4)</sup> la Comunità ha concluso la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa il 28 maggio 1999 a Montreal («Convenzione di Montreal»), la quale stabilisce nuove norme in materia di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli e merci. Tali norme dovranno infine sostituire quelle della Convenzione di Varsavia del 1929 e delle sue successive modificazioni.
- (6) L'articolo 50 della convenzione di Montreal dispone che le parti provvedano affinché i vettori aerei stipulino contratti di assicurazione idonei a coprire la loro responsabilità derivante dalla convenzione. La convenzione di Varsavia del 1929 e le sue successive modificazioni continueranno ad esistere accanto alla convenzione di Montreal per un periodo indeterminato. Entrambe le convenzioni prevedono la possibilità di una responsabilità illimitata.
- (7) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei <sup>(5)</sup>, prescrive che i vettori aerei siano assicurati in materia di responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci, la posta e i terzi, senza peraltro specificare gli importi minimi da assicurare e le condizioni di assicurazione.
- (8) Occorre tenere conto del fatto che la Conferenza europea dell'aviazione civile ha adottato, in data 13 dicembre 2000, la risoluzione ECAC/25-1 sui livelli minimi di copertura assicurativa per la responsabilità verso i passeggeri e i terzi, modificata il 27 novembre 2002.
- (9) È necessario definire requisiti minimi in materia di copertura assicurativa per i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi applicabili sia ai vettori aerei che agli esercenti di aeromobili che effettuano voli all'interno del territorio di uno Stato membro, incluse le acque territoriali o a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.
- (10) Dovrebbero avere l'obbligo dell'assicurazione i vettori aerei muniti di una valida licenza di esercizio e, nel caso dei vettori aerei comunitari, di una valida licenza di esercizio rilasciata conformemente al regolamento (CEE) 2407/92. L'assenza o la scadenza di siffatta licenza non esime l'impresa dal rispetto di tale obbligo.

<sup>(1)</sup> GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 193.<sup>(2)</sup> GU C 95 del 23.4.2003, pag. 16.<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 e posizione comune del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).<sup>(4)</sup> GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38.<sup>(5)</sup> GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

- (11) La convenzione di Montreal specificamente disciplina la responsabilità in relazione ai passeggeri, ai bagagli e alle merci, mentre la responsabilità per la posta è soggetta, conformemente all'articolo 2 di tale convenzione, alle norme applicabili alla relazione tra i vettori e le amministrazioni postali. Nella Comunità l'assicurazione per siffatta responsabilità è sufficientemente disciplinata dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92.
- (12) L'assicurazione obbligatoria non dovrebbe essere prevista per gli aeromobili di Stato e per determinati altri tipi di aeromobile.
- (13) Occorrerebbe prevedere una copertura assicurativa minima nei casi in cui un vettore aereo o un esercente di aeromobili è responsabile nei confronti di passeggeri, bagagli, merci e terzi conformemente alle norme delle convenzioni internazionali, del diritto comunitario o del diritto nazionale, senza interferenze in tali norme.
- (14) L'assicurazione dovrebbe coprire la responsabilità specifica in materia di trasporto aereo per passeggeri, bagagli, merci e terzi. Per quanto concerne i passeggeri, i bagagli e le merci, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte e le lesioni personali provocate da incidenti e per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di bagagli e merci. Per quanto concerne i terzi, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte, le lesioni personali e i danni ai beni provocati da incidenti.
- (15) Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che richieda una doppia assicurazione. Per quanto il vettore contraente e il vettore effettivo ai sensi dell'articolo 39 della convenzione di Montreal possano essere tenuti responsabili per il medesimo danno, gli Stati membri possono stabilire specifiche misure al fine di evitare la doppia assicurazione.
- (16) Nonostante gli aggregati costituiscano una pratica di mercato che può consentire l'assicurabilità, in particolare per i rischi di guerra e terrorismo, in quanto permette agli assicuratori un maggior controllo delle loro responsabilità, tale pratica non esime i vettori aerei o gli esercenti di aeromobili dall'obbligo di rispettare i requisiti assicurativi minimi se si raggiunge l'aggregato stabilito dal contratto di assicurazione.
- (17) È necessario prescrivere che i vettori aerei dimostrino il costante rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento in materia di copertura assicurativa. Per quanto concerne i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa in uno Stato membro dovrebbe essere valida per tutti gli Stati membri, poiché tale assicurazione è stipulata con un'impresa autorizzata al riguardo ai sensi del diritto applicabile.
- (18) Per quanto concerne i sorvoli del territorio di uno Stato membro effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, ciascuno Stato membro sorvolato ha la facoltà, conformemente al diritto internazionale, di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento, ad esempio effettuando controlli a campione.
- (19) Decorso un determinato periodo di tempo, è opportuno procedere alla revisione dei requisiti assicurativi minimi.
- (20) È opportuno che le procedure per il monitoraggio dell'applicazione dei requisiti assicurativi minimi siano trasparenti e non discriminatorie e che non pregiudichino in alcun modo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (21) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (22) Qualora siano necessarie ulteriori disposizioni volte a stabilire un'assicurazione adeguata che copra la responsabilità specifica dei trasporti aerei su aspetti che non sono contemplati nel presente regolamento, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare siffatti provvedimenti.
- (23) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei Ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gbilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
- (24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di requisiti assicurativi minimi che può contribuire al conseguimento degli obiettivi del mercato interno del trasporto aereo riducendo le distorsioni di concorrenza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Scopo

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili in relazione all'assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi.
2. In relazione al trasporto della posta i requisiti assicurativi sono quelli fissati nel regolamento (CEE) n. 2407/92 e nel diritto nazionale degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

## Articolo 2

### Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all'interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 3, lettera b) della convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
- b) agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg;
- c) alle macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore);
- d) ai palloni frenati (ancorati al suolo);
- e) ai cervi volanti;
- f) ai paracadute (compresi i paracadute ascensionali).

3. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

4. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

## Articolo 3

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «vettore aereo», un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d'esercizio;
- b) «vettore aereo comunitario», un vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92;
- c) «esercente di aeromobili», una persona o organismo che pur non essendo un vettore aereo ha la reale continuativa disponibilità dell'utilizzo o dell'esercizio dell'aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato l'aeromobile si presume sia l'esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che l'utilizzatore è un'altra persona;

d) «volo»

— per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco;

— per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il periodo di trasporto dei bagagli e delle merci sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato;

— per quanto riguarda i terzi, l'utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante correnti d'aria;

e) «DSP», i diritti speciali di prelievo così come definiti dal Fondo monetario internazionale;

f) «MTOM», la massa massima al decollo, che corrisponde a un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile;

g) «passeggero», ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;

h) «terzo», ogni persona fisica o giuridica, esclusi i passeggeri e i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;

i) «operazione commerciale», operazione eseguita a fronte di un corrispettivo e/o un nolo.

## Articolo 4

### Norme fondamentali in materia di assicurazione

1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 sono assicurati ai sensi del presente regolamento in materia di responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi. I rischi assicurati includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.

2. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili assicurano una copertura assicurativa minima per ciascun volo, sia che essi dispongano dell'aeromobile in quanto di loro proprietà sia che ne dispongano in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio, o attraverso operazioni in comune o in franchising, codici condivisi (code sharing) o per qualsiasi altro accordo della stessa natura.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da

- convenzioni internazionali delle quali sono parte gli Stati membri e/o la Comunità;
- il diritto comunitario, e
- il diritto nazionale degli Stati membri.

#### Articolo 5

##### Rispetto degli obblighi

1. I vettori aerei e, quando richiesto, gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 dimostrano di rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti dal presente regolamento depositando presso le autorità competenti dello Stato membro interessato un certificato di assicurazione o fornendo un'altra prova di un'assicurazione valida.

2. Ai fini del presente articolo per Stato membro interessato si intende lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d'esercizio al vettore aereo comunitario o lo Stato membro in cui è immatricolato l'aeromobile dell'esercente di aeromobili. Per i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano un aeromobile immatricolato al di fuori della Comunità, per Stato membro interessato si intende lo Stato membro verso il quale o dal quale sono effettuati i voli.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri il cui territorio è sorvolato possono esigere che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 forniscano la prova di una valida copertura assicurativa ai sensi del presente regolamento.

4. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa nello Stato membro di cui al paragrafo 2 è sufficiente per tutti gli Stati membri, fatta salva l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6.

5. In casi eccezionali di carenze del mercato delle assicurazioni la Commissione può determinare conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9, paragrafo 2, le misure appropriate per l'applicazione del paragrafo 1.

#### Articolo 6

##### Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci

1. Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a 250 000 DSP per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2 700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100 000 DSP per passeggero.

2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima ammonta a 1 000 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.

3. Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima ammonta a 17 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per quanto riguarda i voli sopra il territorio degli Stati membri effettuati da vettori aerei non comunitari e da esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non implicino un atterraggio in tale territorio o un decollo dallo stesso.

5. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2 nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.

#### Articolo 7

##### Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi

1. Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile ammonta a:

Categoria	MTOM (kg)	Copertura minima (milioni di DSP)
1	< 500	0,75
2	< 1 000	1,5
3	< 2 700	3
4	< 6 000	7
5	< 12 000	18
6	< 25 000	80
7	< 50 000	150
8	< 200 000	300
9	< 500 000	500
10	≥ 500 000	700

Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non fosse disponibile per qualsiasi vettore aereo o esercente di aeromobile su base di incidente, tale vettore o esercente di aeromobile può soddisfare il suo obbligo di assicurare tali rischi mediante assicurazione su base aggregata. La Commissione segue da vicino l'applicazione di questa disposizione per assicurare che tale aggregato sia almeno equivalente all'importo pertinente che figura nella tabella.

2. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.

*Articolo 8***Applicazione e sanzioni**

1. Gli Stati membri assicurano che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 rispettino il presente regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 7, per quanto concerne i sorvoli effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, e per quanto riguarda gli scali tecnici effettuati negli Stati membri da tali aeromobili, lo Stato membro interessato ha la facoltà di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri, se necessario, possono chiedere prove supplementari al vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.
4. Le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
5. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari, dette sanzioni possono includere il ritiro della licenza di esercizio, tenuto conto e ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
6. Per quanto riguarda i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, le sanzioni possono includere il divieto di atterraggio nel territorio di uno Stato membro.
7. Gli Stati membri, ove ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento, vietano il decollo a un aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente dell'aeromobile interessato non abbia presentato la prova di un'adeguata copertura assicurativa a norma del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

*Per il Parlamento europeo*  
Il Presidente

*Articolo 9***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie <sup>(1)</sup>.
  2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
  4. Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione in relazione ad ogni altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 10***Relazione e cooperazione**

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il ... (\*).
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta, informazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per il Consiglio*  
Il Presidente

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(\*) Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

Nel quadro della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), il Consiglio ha raggiunto, il 9 ottobre 2003, un accordo politico sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

Il regolamento mira a introdurre requisiti minimi in materia di copertura assicurativa applicabili sia ai vettori che agli esercenti di aeromobili che effettuano voli all'interno del territorio di uno Stato membro o a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano, per quanto riguarda la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi.

Nel definire la sua posizione, il Consiglio ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura, nonché del parere del Comitato economico e sociale.

### II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### 1. Linee generali

Il Consiglio ha potuto convenire per grandi linee sul contenuto della proposta della Commissione. Su alcuni punti ha tuttavia deciso di modificare il testo, generalmente al fine di renderlo più chiaro, più semplice e di più facile comprensione. Le modifiche derivano spesso dagli emendamenti presentati dal Parlamento europeo.

Le principali modifiche apportate dal Consiglio sono le seguenti (tranne ove diversamente indicato, gli articoli e i considerando ai quali ci si riferisce sono quelli della posizione comune);

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, il Consiglio ha convenuto di escludere il termine «posta» dall'ambito d'applicazione del regolamento, in quanto in relazione al trasporto della posta i requisiti assicurativi sono sufficientemente trattati nel regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei <sup>(1)</sup> e nel diritto nazionale degli Stati membri;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, il Consiglio ha ritenuto opportuno escludere alcuni tipi di aeromobili e di «macchine volanti» dall'ambito d'applicazione del regolamento;
- 3) all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, sono state inserite le clausole su Gibilterra;
- 4) all'articolo 3, il Consiglio ha soppresso alcune definizioni («assicuratore», «assicurazione», «stabilimento principale dell'assicuratore», «incidente», «servizio aereo», «periodo di validità degli orari») o perché il termine in questione è sufficientemente evidente — soprattutto tenendo conto del diritto comunitario consolidato — o in quanto la definizione è diventata superflua a causa della riformulazione del resto del testo. Il Consiglio ha riveduto le definizioni di «esercente di aeromobili» e «volo» ed ha aggiunto nuove definizioni per quanto riguarda i termini «passeggero», «terzo» e «operazione commerciale»;
- 5) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, il Consiglio ha riformulato le «norme fondamentali generali in materia di assicurazione» al fine di chiarire quali requisiti assicurativi devono osservare i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili;
- 6) all'articolo 4, paragrafo 3, il Consiglio ha sottolineato che i requisiti minimi del presente regolamento in materia di copertura assicurativa lasciano impregiudicate le norme in materia di responsabilità definite dalle convenzioni internazionali, dal diritto comunitario e dal diritto nazionale degli Stati membri;
- 7) Il Consiglio ha soppresso l'ex articolo 5, paragrafo 2, riguardante i requisiti assicurativi alternativi dei vettori aerei e degli esercenti di aeromobili registrati in un paese terzo, poiché ciò potrebbe condurre ad una situazione nella quale i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili comunitari che utilizzano aeromobili registrati nella Comunità sarebbero discriminati;

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

- 8) all'articolo 5, paragrafo 3, il Consiglio, riconoscendo che l'applicazione dei requisiti assicurativi potrebbe porre problemi pratici in relazione al «sorvolo», ha dichiarato che «gli Stati membri il cui territorio è sorvolato possono esigere che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 forniscano la prova di una valida copertura assicurativa ai sensi del presente regolamento». Tale disposizione deve essere letta in combinazione con l'articolo 8, paragrafo 2 e il considerando 18;
- 9) all'articolo 6, il Consiglio conferma che riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima dovrebbe ammontare a 250 000 DSP per passeggero. Tuttavia, al fine di tenere conto della particolare situazione degli esercenti che utilizzano piccoli aeromobili per uso privato, il Consiglio prevede un'eccezione a questa norma, in virtù della quale per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOW pari o inferiore a 2 700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100 000 DSP per passeggero. Poiché si tratta di livelli minimi, gli Stati membri sono liberi di fissare livelli di copertura assicurativa più elevati;
- 10) il Consiglio ha notevolmente semplificato l'articolo 7 relativo all'assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi, riducendo la copertura assicurativa minima nei confronti di terzi e convenendo una classificazione più particolareggiata degli aeromobili, atta a consentire di determinare con maggiore accuratezza la copertura assicurativa minima per ogni caso;
- 11) l'articolo 8 concernente l'applicazione e le sanzioni è stato chiarito dal Consiglio tenendo specialmente conto del vigente diritto comunitario;
- 12) all'articolo 11, l'entrata in vigore del regolamento è stata fissata a dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

## 2. Emendamenti del Parlamento

Per quanto riguarda gli emendamenti del Parlamento, il Consiglio si è adoperato per integrarli nella maggior misura possibile. In alcuni casi non è stato tuttavia possibile integrare un emendamento, perché il testo in questione è stato sostanzialmente modificato o addirittura soppresso.

Premesso ciò, il Consiglio è stato in grado di accogliere, alla lettera o nello spirito, parzialmente o integralmente i seguenti emendamenti:

*l'emendamento 1* è stato quasi letteralmente accolto modificando il *considerando 17*;

*l'emendamento 2* è stato accolto applicando un'ampia definizione di «passeggero» all'*articolo 3, lettera g*);

*l'emendamento 3* è stato accolto modificando *l'articolo 2, paragrafo 1*, che si riferisce attualmente ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili «che effettuino voli all'interno del territorio di uno Stato membro, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano»;

*l'emendamento 4* è stato accolto modificando in parte *l'articolo 2, paragrafo 1* e in parte la definizione di «esercente di aeromobili» all'*articolo 3, lettera c*);

*l'emendamento 5* è stato accolto inserendo un nuovo *articolo 2, paragrafo 2, lettera a*), che esclude esplicitamente gli aeromobili di Stato dall'ambito di applicazione del regolamento;

*l'emendamento 6* è stato accolto integralmente, sopprimendo qualsiasi riferimento ai voli locali dall'ambito di applicazione del regolamento;

*l'emendamento 21* è stato accolto inserendo una definizione di «passeggero» all'*articolo 3, lettera g*);

*l'emendamento 23* è stato accolto modificando la definizione di «volo» all'*articolo 3, lettera d*);

*l'emendamento 10* è stato accolto inserendo un nuovo *articolo 5, paragrafo 4*;

*l'emendamento 14* è stato accolto inserendo una tabella all'*articolo 7, paragrafo 1*, che contiene, come nell'emendamento del PE, una classificazione più particolareggiata degli aeromobili, nonché prevedendo livelli più bassi di copertura assicurativa minima in relazione alla responsabilità verso i terzi;

*l'emendamento 16 è stato accolto inserendo le due frasi sotto la tabella all'articolo 7, paragrafo 1;*

*gli emendamenti 19 e 31 sono stati accolti dal nuovo articolo 8, paragrafi 5 e 6;*

*l'emendamento 20 è stato accolto all'articolo 8, paragrafo 7 modificato.*

### III. CONCLUSIONI

Il Consiglio considera che il testo della sua posizione comune sia appropriato ed equilibrato. Quanto agli emendamenti proposti in prima lettura dal Parlamento europeo, il Consiglio osserva che un'ampia maggioranza degli stessi è stata incorporata — alla lettera o nello spirito, parzialmente o integralmente — nella posizione comune. Il Consiglio ritiene pertanto che il testo della posizione comune assicuri nell'insieme che gli obiettivi ricercati negli emendamenti del Parlamento siano stati raggiunti.

---